SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 12 maggio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2017.

Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», relativo all'istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario e, in particolare, il comma 11;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e in particolare gli articoli 76 e seguenti, concernenti i trattamenti per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, l'art. 85, comma 1, lettera *b)*, concernente i trattamenti di dati personali per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, e l'art. 98, comma 1, lettera *c)*, relativo ai trattamenti per scopi scientifici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, recante «Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive»;

Visto lo statuto dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e in particolare l'art. 1, che qualifica il predetto istituto quale ente pubblico di ricerca, con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile;

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto il regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 851/2004, «Regolamento del Parlamento europeo e il Consiglio con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie»;

Vista la decisione 22 ottobre 2013, n. 1082/2013/UE, «Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE»;

Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato da parte della 58ª Assemblea mondiale della sanità ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e, in particolare, le misure in esso previste finalizzate a prevenire la diffusione internazionale di malattie infettive, attraverso un sistema di individuazione precoce (*early detection*) di eventi che possano costituire una minaccia per la sanità pubblica, mediante la loro tempestiva identificazione attraverso un efficace sistema nazionale di sorveglianza e una risposta rapida di coordinamento internazionale ben regolato e accuratamente organizzato;

Considerato che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute è Centro Nazionale (*Focal Point*) per il citato regolamento, accessibile in qualsiasi momento per le comunicazioni con i punti di contatto dell'Organizzazione mondiale della sanità e con i centri nazionali degli altri Stati parte del regolamento;

Visto in particolare che tra le misure assegnate dal regolamento al Centro di riferimento per rispondere a eventuali emergenze sanitarie vi è quella di garantire la «sorveglianza» finalizzata alla raccolta, al confronto e all'analisi continua e sistematica di dati a fini di sanità pubblica nonché la pronta divulgazione di informazioni per la valutazione e la risposta di sanità pubblica in base alle necessità;

Vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la quale istituisce un «sistema di allarme rapido e di reazione» (SARR) che consenta alla Commissione europea e alle autorità nazionali competenti di essere costantemente in comunicazione al fine di dare l'allarme, valutare i rischi per la sanità pubblica e stabilire le misure necessarie per proteggerla;

Rilevato che la medesima decisione istituisce, altresì, una rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili, coordinata dall'*European Centre for Disease Prevention and Control* (ECDC), con il compito di garantire una comunicazione costante tra la Commissione, l'ECDC e le autorità competenti responsabili a livello nazionale della sorveglianza epidemiologica;

Rilevato che, nell'ambito dei compiti previsti dalla citata decisione, è stabilito che le autorità nazionali competenti comunichino alle autorità partecipanti alla rete di sorveglianza epidemiologica le seguenti informazioni:

a) dati e informazioni comparabili e compatibili in relazione alla sorveglianza epidemiologica di malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali connessi;

b) informazioni pertinenti relative alla progressione di situazioni epidemiche;

c) informazioni pertinenti su fenomeni epidemici insoliti o nuove malattie trasmissibili di origine ignota, comprese quelle riscontrate in Paesi terzi;

Visti pertanto i debiti informativi che fanno capo al Ministero della salute sia a livello comunitario che internazionale in materia di profilassi delle malattie infettive;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, recante «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità e ai nati affetti da malformazioni»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, recante «Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezioni da HIV»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, recante «Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991»;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2012, n. 86, recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 24 novembre 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, identifica i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007 e di impianti protesici, d'ora in avanti indicati come «sistemi di sorveglianza e registri». I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale sono riportati nell'allegato A, parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e i registri, di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale sono riportati nell'allegato B, parte integrante del presente decreto; i sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale sono riportati nell'allegato C, parte integrante del presente decreto, ferma restando la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e

di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al primo periodo, ai sensi del comma 12 del citato art. 12.

2. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui al comma 1, sono istituiti allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia e dei suoi trattamenti ed esiti o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita e per le seguenti finalità:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;

b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie infettive al fine di contribuire, ove possibile, alla loro eliminazione ed eradicazione;

c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento ed effettuare idonei interventi di prevenzione e controllo;

d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o re-introduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;

e) tutela della salute del singolo caso di malattia infettiva, di eventuali contatti e della collettività, con l'adozione delle misure previste dall'art. 3, lettera *f)*, della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013;

f) prevenzione primaria, secondaria e diagnosi;

g) riduzione di morbosità e mortalità per malattie infettive;

h) allerta rapido, per lo scambio di informazioni su eventi passibili di provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica a livello nazionale e internazionale, con le Autorità competenti, in conformità alla normativa europea e internazionale;

i) allineamento alla rete di sorveglianza comunitaria;

j) potenziamento delle capacità di sorveglianza a livello nazionale;

k) semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

l) pianificazione sanitaria;

m) valutazione e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate.

3. I sistemi di sorveglianza e i registri, di cui all'allegato A sono articolati in un livello regionale, che tratta i dati provenienti dagli organismi sanitari e dai servizi socio sanitari operanti nel proprio territorio, e in un livello nazionale, che tratta i dati provenienti dal livello regionale.

4. Resta fermo quanto già previsto dalla normativa vigente per i sistemi di sorveglianza e i registri di cui all'allegato B, nell'ambito dei quali i dati personali sono trattati nel rispetto delle garanzie previste dal presente decreto e dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1, fatte salve le norme più? restrittive eventualmente previste dalle specifiche discipline di settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) «Servizio sanitario regionale» o «SSR»: il Servizio sanitario del livello regionale (regione o provincia autonoma), parte del SSN;

c) «organismo sanitario»: organi, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale o regionale, ivi compresi gli Uffici Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e servizi assistenza sanitari al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute;

d) «strutture sanitarie»: le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate che erogano prestazioni a carico del SSN e private autorizzate;

e) «servizi socio-sanitari regionali»: gli enti e gli organismi accreditati del Servizio sanitario regionale che erogano le prestazioni di cui all'art. 3-*septies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

f) «organismo di ricerca»: enti e istituti di ricerca in ambito sanitario nazionale e regionale;

g) «Centro di riferimento regionale»: ente o struttura sanitaria individuata dalla regione e dotata delle necessarie competenze che garantisce il perseguimento delle finalità di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, nonché delle finalità, diagnosi, cura e riabilitazione nel rispetto delle disposizioni che il Codice privacy prevede in questo ambito (articoli 76 e 85, comma 2); ente o struttura non sanitaria individuata dalla regione (es. Agenzia sanitaria regionale, Osservatorio epidemiologico regionale, Sistema epidemiologico regionale) e dotata delle necessarie competenze che garantisce il perseguimento delle finalità di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria, di prevenzione, di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico;

h) «assistito»: il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria;

i) «sistema di sorveglianza»: sistema che permette di raccogliere, archiviare e analizzare dati sull'andamento di una malattia, sui fattori di rischio e sugli interventi in una popolazione definita, al fine di orientare risposte di prevenzione collettiva, oltre che per scopi di programmazione e di ricerca;

l) «registro di patologia»: sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute o di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita;

m) «registro di mortalità»: sistema di raccolta degli archivi di mortalità delle aziende sanitarie del territorio e di controllo di qualità del dato, per effettuare analisi di rischio, di bisogno e di esito, per scopi di ricerca e di Governo;

n) «registri di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti»: sistema di raccolta dei dati sui trattamenti, al fine di ottenere una migliore valutazione clinica e migliorare le scelte degli interventi terapeutici;

o) «registri di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale»: sistema di raccolta dei dati clinici sugli esiti dei trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007;

p) «registri di protesi impiantabili»: sistema di raccolta dei dati relativi all'utilizzo di un dispositivo protesico impiantato, per consentire la valutazione clinica di efficacia e sicurezza del dispositivo dopo l'immissione sul mercato, nonché per la rintracciabilità tempestiva dei pazienti in caso di necessità di specifico follow-up o di eventuale espianto;

q) «Codice privacy»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

r) «finalità di cura»: le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, intese come complesso delle azioni poste in essere dagli organismi sanitari, attraverso l'impiego di risorse umane e tecniche e di conoscenze scientifiche finalizzate al mantenimento e al ripristino di uno stato di benessere individuale e collettivo anche in riferimento alle attività di allerta epidemiologica nazionale e globale e delle attività di risposta a eventi di sanità pubblica volte ad assicurare la protezione contro il diffondersi di malattie a livello nazionale e internazionale nei casi di particolare rischio per la salute dovuti a una specifica patologia o condizione di salute;

s) «finalità di ricerca»: le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;

t) «finalità di Governo»: le finalità di prevenzione primaria e secondaria, di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, di cui al comma 10 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni;

u) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale».

Art. 3.

Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza nazionale e regionale

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'allegato A, trattano i dati per finalità di cura, di ricerca e di Governo e sono istituiti presso gli enti indicati nel medesimo allegato A.

2. A seguito dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 6, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano progressivamente con apposito atto, per i sistemi di sorveglianza e i registri di cui all'allegato A, il centro di riferimento regionale che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del predetto sistema di sorveglianza o registro ed è il titolare del trattamento dei dati contenuti in ciascuno di essi. Ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento regionali, la regione tiene conto, ove istituiti, degli organismi già operanti nel proprio territorio.

3. Per il registro delle protesi impiantabili, l'Istituto superiore di sanità è l'ente che garantisce la gestione amministrativa, tecnica e informatica del registro ed è anche il titolare del trattamento dei dati in esso contenuti.

4. Il Ministero della salute tratta i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1 indispensabili per le finalità di Governo e, per quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di profilassi internazionale, anche per le finalità di prevenzione e di cura. Il Ministero della salute è responsabile della tenuta delle basi dati nazionali dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 per i quali è «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti» ed è titolare del trattamento dei dati in esse contenuti.

5. Gli enti di livello nazionale di cui all'allegato A, diversi dal Ministero della salute, trattano i dati personali e sensibili contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri di cui al comma 1, per i quali sono «Ente di livello nazionale presso il quale sono istituiti», indispensabili per le finalità di prevenzione e ricerca e sono responsabili della tenuta delle relative basi dati nazionali e titolari del trattamento dei dati in esse contenuti.

6. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalità dell'art. 5 comma 4.

Art. 4.

Sistemi di sorveglianza e registri di rilevanza esclusivamente regionale

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di rilevanza esclusivamente regionale, di cui all'allegato C, trattano i dati per finalità di cura, di ricerca e di Governo.

2. I dati dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui al comma 1 sono messi a disposizione della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dal centro di riferimento regionale per finalità di ricerca e di Governo, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Codice privacy e trattano i dati secondo le modalità dell'art. 5, comma 4.

Art. 5.

Modalità di trattamento dei dati

1. I titolari del trattamento dei dati contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri, trattano i dati nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice privacy e delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 6, comma 1.

2. I dati personali contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri sono trattati esclusivamente da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del Codice privacy, e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale, stabilite dal titolare del trattamento dei dati.

3. I soggetti di cui al comma 2 accedono ai dati contenuti nei sistemi di sorveglianza e nei registri secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

4. I titolari del trattamento dei dati di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 2, trattano i dati individuali esclusivamente mediante un sistema di codifica, che non consente l'identificazione diretta dell'interessato, la cui definizione e le relative modalità di attribuzione sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 6.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 5 giugno 2012, n. 86, sul registro delle protesi mammarie, per il registro delle protesi impiantabili, qualora per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata sia necessario risalire all'identità dell'interessato, per consentirne il monitoraggio clinico e prevenire complicanze, per migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro regionale, le strutture sanitarie che hanno effettuato l'impianto procederanno alla decodifica dei dati relativi al paziente con le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. Gli organismi sanitari che prendono in carico l'assistito richiedono, ai fini del *follow-up* degli stessi, ai centri di riferimento regionali di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, i dati contenuti nei registri di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007 e trattano i dati strettamente indispensabili per la tutela della salute dei propri assistiti.

7. Gli organismi sanitari che prendono in carico l'assistito, al fine di verificare l'esito e l'efficacia dei trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1394/2007, possono accedere ai dati personali sulla salute riferiti al singolo assistito presenti nei registri o estrapolare da questi i dati epidemiologici necessari per la successiva attività di programmazione del fabbisogno terapeutico.

8. I titolari del trattamento dei dati per finalità di ricerca e di Governo diffondono, anche mediante pubblicazione, risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero resi anonimi in modo irreversibile.

9. I centri di riferimento regionali, per le finalità di cura e ricerca, possono comunicarsi reciprocamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nei rispettivi sistemi di sorveglianza e nei registri, qualora legittima-

mente istituiti e regolamentati ai sensi degli articoli 20 e 22 del Codice privacy e previa stipula di atti bilaterali che definiscano le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi, indicando idonee misure di sicurezza.

Art. 6.

Disposizioni ulteriori e norme di rinvio

1. Con il regolamento di cui all'art. 12, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono individuati i soggetti che possono aver accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, i dati che possono conoscere e le relative operazioni, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

2. Nei casi in cui i dati trattati nell'ambito dei sistemi di sorveglianza o dei registri di patologia subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 2015.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, qualora non già adottati, i regolamenti concernenti i propri sistemi di sorveglianza e registri, che individuano i soggetti che possono aver accesso ai predetti sistemi di sorveglianza e registri, i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti di livello nazionale, diversi dal Ministero della salute, presso i quali sono istituiti i registri e i sistemi di sorveglianza di cui all'allegato A, qualora necessario, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

5. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'allegato A sono aggiornati periodicamente secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 7.

Obblighi nazionali e internazionali

1. Ai fini dell'assolvimento delle funzioni di Governo, degli obblighi di notifica e reportistica nazionali, comunitari e internazionali, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi connessi alla profilassi nazionale e internazionale e al fine di adempiere agli obblighi nazionali, comunitari e internazionali in tema di notifica e reportistica delle malattie infettive e di attivazione del sistema di allerta e risposta rapida, il Ministero della salute acquisisce i dati relativi al paziente e può accedere ai dati presenti nei sistemi di sorveglianza di cui all'art. 3, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 6, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. I dati di cui al comma 1, disaggregati e analitici, sono, comunque, trasmessi dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute con cadenza almeno mensile anche per l'eventuale elaborazione ai fini gestionali e di programmazione.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, di disciplina del Sistema di sorveglianza HIV/AIDS di cui al punto A1.1 e del Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL) di cui al punto A1.25 di cui all'allegato A1 al presente decreto, continuano a operare il Sistema di sorveglianza nuove diagnosi da infezione HIV di cui al punto B1.3 e il Sistema di sorveglianza delle malattie infettive di cui al punto B1.4 di cui all'allegato B.1 al presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 874

ALLEGATO *A*

Elenco A1) Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale

Denominazione		Ente di livello nazionale presso il quale è istituito	Ente di livello regionale presso il quale è istituito
A1.1	Sistema di sorveglianza HIV/AIDS	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.2	Sistema di sorveglianza progressi delle Aziende sanitarie per la salute in Italia (PASSI)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.3	Sistema di sorveglianza Passi d'argento	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.4	Sistema di sorveglianza Okkio alla salute	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.5	Sistema di sorveglianza della paralisi flaccida acuta	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A1.6	Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (SEIEVA)	Istituto Superiore di Sanità e	Centro di riferimento regionale
A1.7	Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.8	Sistema di sorveglianza degli effetti sulla salute da eventi climatici estremi	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A1.9	Sistema di sorveglianza della mortalità materna	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.10	Sistema di sorveglianza Interruzioni Volontarie di Gravidanza	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.11	Sistema di sorveglianza delle Malattie Batteriche Invasive (meningococco, pneumococco, emofilo)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.12	Sistema di sorveglianza integrata del morbillo e rosolia, inclusa la Rosolia congenita e in gravidanza	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.13	Sistema di sorveglianza dell'antibiotico resistenza, compresi i batteri produttori di carbapenemasi	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.14	Sistema di sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori (come da Circolari del Ministero della salute)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.15	Sistema di sorveglianza dell'influenza	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.16	Sistema di sorveglianza del gonococco resistente	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.17	Sistema di sorveglianza della legionellosi	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale

A1.18	Sistema di sorveglianza delle malattie sessualmente trasmesse (IST)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.19	Sistema di sorveglianza degli enterobatteri	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.20	Sistema di sorveglianza delle resistenze a farmaci anti-tubercolari	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.21	Sistemi di sorveglianza da bioterrorismo e patogeni speciali	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.22	Sistema sorveglianza del consumo del tabacco nei giovani	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.23	Sistema di sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.24	Sistema di sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni (SIN – SEPI)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.25	Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A1.26	Sistema di sorveglianza longitudinale (WHIP-SALUTE)	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A1.27	Sistema di sorveglianza sulla microcefalia	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.28	Sistema di sorveglianza ambientale dei poliovirus	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.29	Sistema di sorveglianza della pertosse (ECDC)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.30	Sistema di monitoraggio alcol (SISMA)	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A1.31	Sistema di sorveglianza del botulismo	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale

Elenco A2) Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale

Denominazione		Ente di livello nazionale presso il quale è istituito	Ente di livello regionale presso il quale è istituito
A2.1	Registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo (dialisi)	Centro Nazionale Trapianti	Centro di riferimento regionale
A2.2	Registro tumori	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A2.3	Registro vaccinati	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A2.4	Registro delle protesi impiantabili	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A2.5	Registro insufficienza cardiaca terminale e assistenza ventricolare	Centro Nazionale Trapianti	Centro di riferimento regionale
A2.6	Registro insufficienza epatica terminale e trapianto di fegato	Centro Nazionale Trapianti	Centro di riferimento regionale
A2.7	Registro trapianti sperimentali di organi, tessuti e cellule	Centro Nazionale Trapianti	Centro di riferimento regionale
A2.8	Registro degli eventi coronarici e cerebrovascolari	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A2.9	Registro diabete	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A2.10	Registro endometriosi	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A2.11	Registro trapianti di cellule staminali emopoietiche	Centro Nazionale Trapianti	Centro di riferimento regionale
A2.12	Registro delle lesioni midollari di origine traumatica e non traumatica	Ministero della salute	Centro di riferimento regionale
A2.13	Registro Nazionale Coagulopatie Congenite	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A2.14	Registro Nazionale Ipotirodei Congeniti	Istituto Superiore di Sanità	Centro di riferimento regionale
A2.15	Registro Nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie	Centro nazionale sangue	Centro di riferimento regionale

ALLEGATO *B*

Elenco B1) Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e regionale, già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale

Denominazione		**Fonte normativa**
B1.1	Sistema di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate	D.M. 21 dicembre 2001
B1.2	Sistema di sorveglianza delle malattie congenite	D.M. 16 luglio 2001, n. 349
B1.3	Sistema di sorveglianza nuove diagnosi da infezione HIV	D.M. 31 marzo 2008
B1.4	Sistema di sorveglianza delle malattie infettive	D.M. 15 dicembre 1990
B1.5	Sistema di sorveglianza sulle condizioni sanitarie della popolazione civile e militare che ha operato dal 1° agosto 1994 nei territori della Bosnia Erzegovina e Kossovo	D.L. 29.12.2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.2001. D.M. 22.10.2002
B1.6	Sistema di sorveglianza dei soggetti in trattamento con l'ormone della crescita (GH)	D.M. 29.11.1993; Determina AIFA n. 616/2014
B1.7	Sistema di sorveglianza sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione (SINIACA)	Legge 3.12.1999, n. 493.

Elenco B2) Registri già disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale

Denominazione		Fonte normativa
B2.1	Registro nazionale e registri regionali dei casi di mesotelioma asbesto-correlati	D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308
B2.2	Registro nazionale e registri regionali delle malattie rare	D.M. 18 maggio 2001, n. 279; Accordo Conferenza Stato-regioni del 10.5.2007 (CSR Rep. Atti n. 103/CSR); Accordo Conferenza Stato-regioni del 16.10.2014 (CSR Rep. Atti n. 140/CSR);
B2.3	Registro nazionale e registri regionali dei donatori di midollo osseo	L. 6 marzo 2001, n. 52. Accordo CSR del 29 aprile 2010 (Rep. Atti. N. 57/CSR)
B2.4	Registro donatori sangue ed emocomponenti	D.M. 2 novembre 2015
B2.5	Registro nazionale procreazione medicalmente assistita	L. 19 febbraio 2004, n. 40
B2.6	Registro nazionale e registri regionali mesoteliomi, tumori naso-sinusali e a bassa frazione etiologica	D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308

B2.7	Registro nazionale e registri regionali trapianti	L. 1 aprile 1999, n. 91
B2.8	Registro per il monitoraggio dei pazienti sottoposti a sperimentazione clinica con preparazioni per terapia genica e cellulare somatica	D.M. 2 marzo 2004 Decreto Presidente ISS 8 novembre 2004
B2.9	Registro nazionale e registri regionali malformazioni congenite	D.P.C.M. 9 luglio 1999
B2.10	Registro di mortalità	D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
B2.11	Registro nazionale e registri regionali degli impianti protesici mammari	L. 5 giugno 2012, n. 86
B2.12	Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo	L. 23 dicembre 2014, n. 190
B2.13	Registri di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva	D.M. 16 gennaio 2015

ALLEGATO *C*

Altri registri e sistemi di sorveglianza di rilevanza esclusivamente regionale

ID	Regione/PA	Denominazione	Fonte normativa
C.1	Campania	Registro regionale di mortalità	D.G.R. 31 ottobre 2003, n. 3141
C.2	Campania	Registro regionale delle cardiopatie congenite	D.G.R. n. 5972/1998
C.3	Campania	Registro di patologia in campo pediatrico	D.G.R. 21 novembre 1996, n. 9088
C.4	Campania	Sistema di sorveglianza delle antibiotico resistenze	D.G.R. n. 860 del 29/12/2016 - Decreto Commissariale n.2 del 10/02/2016
C.5	Campania	Registro regionale degli studi clinici controllati con farmaci attivi sull'emostasi	D.G.R. 6 agosto 1999 n. 5102
C.6	Campania	Registro regionale dei Centri per la terapia anticoagulante	D.G.R. 6 agosto 1999 n. 5102
C.7	Campania	Sistema di sorveglianza delle antibiotico resistenze	D.G.R. n. 860 del 29/12/2016 - Decreto Commissariale n.2 del 10/02/2016
C.8	Campania	Sistema di sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza	D.G.R. n. 860 del 29/12/2016 - Decreto Commissariale n.2 del 10/02/2016
C.9	Emilia Romagna	Registro Sclerosi Laterale Amniotrofica (SLA)	D.G.R. n. 2025/2010
C.10	Emilia Romagna	Registro Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GRACER)	D.G.R. n. 2588 del 2003
C.11	Emilia Romagna	Registro dei traumi gravi	D.G.R. n. 2497/2002
C.12	Emilia Romagna	Sistema di sorveglianza SICHER	D.G.R. n. 327 del 2004 D.G.R. n. 318 del 2013
C.13	Emilia Romagna	Sistema di sorveglianza HBSC	D.G.R. n. 771 del 2015
C.14	Emilia Romagna	Sistema di sorveglianza attraverso studi di prevalenza ripetuti	D.G.R. n. 318 del 2013
C.15	Emilia Romagna	Registro Mortalità Regionale	L.R. 29 febbraio 2004, n. 19, articolo 15
C.16	Friuli Venezia Giulia	Registro regionale delle cause di mortalità	L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, articolo 35
C.17	Friuli Venezia Giulia	Registro degli incidenti e degli infortuni	L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, articolo 35
C.18	Friuli Venezia Giulia	Sistema di sorveglianza HBSC	D.G.R. 2365 del 27 novembre 2015
C.19	Friuli Venezia Giulia	Registro degli esposti all'amianto	L.R. 12 settembre 2001, n. 22, articolo 3
C.20	Lazio	Registro regionale Alzheimer ed altre forme di demenza	L.R. 12 giugno 2012, n. 6
C.21	Lazio	Registro degli esposti ad amianto e ad altri cancerogeni professionali	D.G.R. 27 marzo 2009, n. 177
C.22	Lazio	Registro di patologia sulla SLA	D.G.R. 25 maggio 2012, n. 233
C.23	Liguria / IRCCS AOU San Martino-IST	Registro Mortalità	D.G.R. 29 dicembre 1987, n. 7093 D.G.R. 28 giugno 2013, n. 780
C.24	Lombardia	Registro mortalità - raccolta per fini statistici	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
C.25	Lombardia	Registro dei referti di anatomia patologica	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
C.26	Lombardia	Registro delle malattie neurologiche degenerative	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129

C.27	Lombardia	Registro effetti indesiderati uso cosmetici	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
C.28	Lombardia	Registro epinetwork (Epilessia)	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
C.29	Lombardia	Registro rete udito	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
C.30	Lombardia	Registro sindrome morte improvvisa infantile	L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, articolo 129
C.31	Marche	Registro cause di morte	D.G.R. 3 agosto 2009, n. 1298 L.R. 10 aprile 2012, n.6
C.32	Marche	Registro SLA	D.G.R. n. 1514/2009
C.33	Marche	Sorveglianza ipovisione in età pediatrica	D.G.R. n. 1856/2010
C.34	Marche	Sorveglianza ipoacusia neonatale	D.G.R. n. 1856/2010
C.35	Piemonte	Sorveglianza Reazioni Avverse A Vaccino	D.G.R. 59-11905 del 2 marzo 2004
C.36	Piemonte	Registro sclerosi laterale amiotrofica	L.R. 11 aprile 2012, n. 4
C.37	Piemonte	Registro mortalità	L.R. 11 aprile 2012, n. 4
C.38	Piemonte	Registro Sindrome Morte Improvvisa Infantile	D.G.R n. 59-11905 del 2 marzo 2004,
C.39	Provincia Autonoma di Bolzano	Registro cause di morte	L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31-bis
C.40	Provincia Autonoma di Bolzano	Registro patologie cardio-vascolari	L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31-bis
C.41	Provincia Autonoma di Bolzano	Registro patologie cerebro-vascolari	L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31-bis
C.42	Provincia Autonoma di Bolzano	Registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO)	L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31-bis
C.43	Provincia Autonoma di Bolzano	Registro malattie genetiche	L.P. 5 marzo 2001, n. 7, articolo 31-bis
C.44	Provincia Autonoma di Bolzano	Registro medicina dello sport	Deliberazione della Giunta provinciale del 25 novembre 2014, n. 1421
C.45	Puglia	Sorveglianza delle gastroenteriti in età pediatrica	D.G.R. 2 aprile 2014, n. 565
C.46	Puglia	Sorveglianza sindromica e profilassi immunitaria nelle strutture di accoglienza degli immigrati	Circolare del Ministero della Salute n. DGPREV/V/8636 del 7 aprile 2011 D.G.R. 2 aprile 2014, n. 565
C.47	Puglia	Sorveglianza dei patogeni respiratori emergenti	D.G.R. 2 aprile 2014, n. 565
C.48	Puglia	Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM)	L.R. 15 dicembre 2008, n. 34, articolo 18
C.49	Sardegna	Registro regionale Sclerosi Laterale Amiotrofica e altre malattie del motoneurone	L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera c)
C.50	Sardegna	Registro regionale Sclerosi Multipla	L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera d)
C.51	Sardegna	Registro regionale obesità e anoressia	L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera i)
C.52	Sardegna	Registro incidenti cardiovascolari	L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera e)
C.53	Sardegna	Registro regionale delle nefropatie e dei dializzati	L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera b)
C.54	Sardegna	Registro midollo osseo	L.R. 7 novembre 2012, n. 21, articolo 1, lettera j)

C.55	Sardegna	Registro regionale delle talassemie	PSR 2006/2008 approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 19 gennaio 2007 e pubblicato sul BURAS in data 8 febbraio 2007
C.56	Sicilia	Registro Nominativo delle Cause di Morte della Sicilia	L. R. 8 febbraio 2007, n. 2
C.57	Sicilia	Registro Regionale tumori tiroidei	L. R. 8 febbraio 2007, n. 2
C.58	Sicilia	Sistema sorveglianza malformazioni	L. R. 8 febbraio 2007, n. 2
C.59	Sicilia	Registro Siciliano Talassemia ed Emoglobinopatie	L.R. 1 agosto 1990, n. 20 D.A. 18 dicembre 2003, n. 2357
C.60	Toscana	Registro regionale delle lesioni midollari	D.G.R. 7 giugno 2004, n. 553
C.61	Toscana	Sorveglianza tossinfezioni alimentari	D.G.R. 12 luglio 2010, n. 657
C.62	Toscana	Registro delle cause di morte	D.G.R. 21 novembre 1986, n. 11409
C.63	Toscana	Registro malattie demielinizzanti	L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, articolo 20-ter
C.64	Toscana	Registro difetti congeniti	L.R. 24 febbraio 2005, n. 40, articolo 20-ter – D.G.R. n. 573/2005
C.65	Toscana	Registro toscano dialisi e trapianti	L.R. 30 aprile 1990 n. 61- allegato 14 punto 6 – D.G.R. 11232 27 dicembre 1990
C.66	Toscana	Sistema di sorveglianza epidemiologia dei determinanti dell'infortunistica stradale in Toscana (EDIT)	D.G.R. 261/2015
C.67	Toscana	Sistema di sorveglianza microbiologica	D.G.R. 1258/2012
C.68	Toscana	Sistema di sorveglianza reti tempo dipendenti (ictus, infarto maggiore e grande trauma)	Segnalata esigenza di istituire tali sistemi di sorveglianza a seguito D.G.R. 145/2016
C.69	Toscana	Registro screening audiologico neonatale	D.G.R. 365/2007 – D.G.R. 693/2015 - D.G.R. 832/2016
C.70	Toscana	Registro sindrome di Dravet e altre sindromi correlate a mutazioni dei geni SCNIA e PCDH19	D.G.R. 573/2005
C.71	Toscana	Registro del kernicterus e dell'iperbilirubinemia	D.G.R. 573/2005
C.72	Toscana	Registro screening oftalmologici	D.G.R. 596/2005 - D.G.R. 693/2015
C.73	Toscana	Sistema di sorveglianza HBSC	D.G.R. 820/2004
C.74	Toscana	Sistema di sorveglianza screening neonatale esteso	D.G.R. 800/2004
C.75	Toscana	Sistema di sorveglianza fibrosi cistica	D.G.R. 53/2008 (piano sanitario) - D.G.R. 1018/2007
C.76	Toscana	Registro SIDS (suddem infant death syndrom)	D.G.R. 1036/1999 – D.G.R. 245/2008
C.77	Toscana	Registro toscano celiachia	D.G.R. 723/2004 – D.G.R. 573/2005
C.78	Toscana	Archivio toscano per i neonati gravemente prematuri "Tin Toscana On Live" e Archivio trasporti neonatali protetti.	D.G.R. 912/2007
C.79	Toscana	Registro delle malattie emorragiche congenite	D.G.R. 579/2015
C.80	Toscana	Registro extension myocardiadial iron overload in thalassemia (eMIOT) – (talassemia/drepanocitosi/talasso-drepamocitosi)	D.G.R. 573/2005

C.81	Umbria	Registro screening oncologici	L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
C.82	Umbria	Registro diagnosi anatomo-patologiche	L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
C.83	Umbria	Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA)	L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
C.84	Umbria	Registro cause di morte	L.R. 12 novembre 2012, n. 18, articolo 57
C.85	Valle d'Aosta	Registro cause di morte	D.G.R. del 24/11/1989 n. 10981
C.86	Veneto/Az. Osp. di Padova Coordinamento delle Malattie rare	Registro assuntori ormone della crescita (GH)	D.G.R.V. 2170/2008 D.G.R.V. 248 del 11/03/2014
C.87	Veneto/Az. Osp. di Padova Coordinamento delle Malattie rare	Registro Regionale delle Nascite	L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera b)
C.88	Veneto/Az. ULSS 4 Sistema Epidemiologico Regionale	Registro per la patologia cardio-cerebro-vascolare	L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera c)
C.89	Veneto	Sistema di sorveglianza HBSC	D.G.R.V. 749 del 14/5/2015
C.90	Veneto/Az. ULSS 4 Sistema Epidemiologico Regionale	Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite	L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera a)
C.91	Veneto/Az. Osp. di Padova Coordinamento delle Malattie rare	Registro dei piani e dei percorsi assistenziali dei malati rari (già Registro malattie rare)	D.G.R.V. 763/2015
C.92	Veneto/Az. ULSS 4 Sistema Epidemiologico Regionale	Registro Regionale di Mortalità	L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 18, comma 1, lettera h)

17A03142

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2017.

Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 MARZO 2017

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato art. 120 della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente «Norme in materia ambientale»;

Visto, altresì, l'art. 250 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lettere dalla *a)* alla *c)*, della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai presidenti delle regioni o ai commissari ad acta nominati in vece di questi ultimi;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'art. 260, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», ed in particolare l'art. 22, il quale prevede che, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato art. 22, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario medesimo, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Viste le diffide emanate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

Vista la nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti gli enti interessati, ha comunicato che per 58 siti, indicati nell'elenco allegato alla nota, tenuto conto del forte ritardo nel completamento delle opere di competenza degli enti locali, riteneva necessario intraprendere la procedura di nomina di un Commissario straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o messa in sicurezza dei siti già sedi delle discariche;

Ritenuto opportuno, a tal fine, procedere alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi del comma 2-*bis* del richiamato art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il miglior coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti territoriali considerati, in modo da conseguire una maggiore efficacia dell'attività amministrativa;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 2016, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il dott. Donato Monaco, dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato, è stato nominato, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della citata legge n. 234 del 2012, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota del 23 gennaio 2017, con la quale il dott. Donato Monaco, per sopravvenuti motivi di natura personale e familiare, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerato che il mancato, ritardato o non completo adeguamento alla normativa vigente delle 58 discariche, oggetto, tra le altre, della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, determina un grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a carico della Repubblica italiana;

Considerato pertanto, che, ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive site nelle località di cui all'allegato A, è necessario realizzare tempestivamente gli intereventi individuati per ogni sito nel medesimo allegato;

Vista la nota dell'8 marzo 2017, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Monaco, ha rappresentato l'opportunità di procedere alla nomina di un nuovo Commissario straordinario che provveda alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle predette discariche abusive;

Ritenuto necessario realizzare tempestivamente i predetti interventi;

Visto il *curriculum vitae* del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà;

Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà sia in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-*bis* del richiamato art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Viste le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte regionali delle regioni interessate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 41, comma 2-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2017 n. 837

ALLEGATO *A*

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
1	ABRUZZO	Casalbordino (CH)	San Gregorio	22/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, di cui al progetto approvato dalla Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n. DA21/47 del 11 aprile 2013; b) eseguire i lavori entro i successivi 270 (duecentosettanta) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto approvato; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Abruzzo prot.46253 del 2/3/2015 di trasmessione report mensile. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 3
2	CALABRIA	Amantea (CS)	Grassullo	10/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 1 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6, punto 11
3	CALABRIA	Arena (non Gerocarne) (VV)	Lapparni	28/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile, pag. 2 punto 14 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
4	CALABRIA	Badolato (CZ)	San marini	29/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 6 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
5	CALABRIA	Belmonte calabro (CS)	Manche	21/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori i successivi entro 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 18 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 6
6	CALABRIA	Belmonte calabro (CS)	Santa caterina	21/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori i successivi entro 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 17 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 6
7	CALABRIA	Davoli CZ)	Vasi	23/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la bonifica della discarica abusiva; b) eseguire i lavori entro i successivi 210 (duecentodieci) giorni, come da cronoprogrammadei lavori allegato al progetto; c) rilasciare il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 3, punto 26 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 1

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
8	CALABRIA	Joppolo (VV)	Calafatoni (Colantoni)	28/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 15 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 7, punto 16
9	CALABRIA	Longobardi (CS)	Tremoli Tosto	23/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva; b) eseguire i lavori entro 180 (centottanta) giorni successivi come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 19 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 2
10	CALABRIA	Magisano (CZ)	Finoieri	10/12/2015	a) redigere l'eventuale analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 7 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
11	CALABRIA	Martirano (CZ)	Ponte del soldato	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 1, punto 8 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 7
12	CALABRIA	Mormanno (CS)	Ombrelle	23/12/2015	a) approvare, entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento del presente atto, il progetto definitivo ed esecutivo di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, adeguato alle osservazioni/prescrizioni trasmesse dal Ministero dell'ambiente alla Regione Calabria in data 31 marzo 2014; b) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva; c) eseguire i lavori entro i successivi 200 (duecento) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 20 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 3
13	CALABRIA	Petronà (CZ)	Pantano grande	28/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 9 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
14	CALABRIA	Pizzo (VV)	Marinella	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 23 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6 , punto 8

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
15	CALABRIA	San Calogero (VV)	Papaleo	23/12/2015	a) approvare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto definitivo ed esecutivo di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, adeguato alle prescrizioni trasmesse dal Ministero dell'ambiente trasmesse al Comune di San Calogero il 31 aprile 2015; b) affidare e onsegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva; c) eseguire i lavori entro i successivi 200 (duecento) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 24 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 4
16	CALABRIA	Sangineto (CS)	Timpa di civita	28/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 21- Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6, punto 9
17	CALABRIA	Sellia (CZ)	Aria	30/12/2015	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 10- Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
18	CALABRIA	Taverna (CZ)	Torrazzo	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 11 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
19	CALABRIA	Tortora (CS)	Sicilione	23/12/2015	a) approvare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto di bonifica, esaminato nella conferenza dei servizi del 29 giugno 2015; b) affidare e consegnare entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la bonifica della discarica abusiva; c) eseguire i lavori entro i successivi 320 (trecentoventi) giorni come da cronoprogrammadei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 3, punto 25 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 5
20	CALABRIA	Verbicaro (CS)	Acqua dei bagni	28/12/2015	a) approvare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto di bonifica della discarica abusiva; b) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori di bonifica; c) eseguire i lavori di bonifica/ entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Calabria n. 94181 del 21/03/2016 di trasmissione report mensile pag. 2, punto 22 - Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 6, punto 10
21	CAMPANIA	Benevento	Ponte Valentino	18/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la bonifica della discarica abusiva del Comune di Andretta (AV), in località Frascineto, di cui al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 9 luglio 2015; b) eseguire il lavori di bonifica entro 90 (novanta) giorni dall'affidamento dei lavori come da cronoprogramma allegato al progetto approvato con delibera di giunta comunale n. 9 del 9 luglio 2015; c) rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile, pag. 3 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
22	CAMPANIA	Castelvetere di Valfortore (BN)	Lama Grande	24/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Castelvetere di Val Fortore (BN), in località Lama Grande, di cui al progetto approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 140 del 24 settembre 2015; b) eseguire i lavori entro i successivi 90 (novanta) giorni come da cronoprogrammadi cui al progetto approvato con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 140 del 24 settembre 2015; c) rilasciare il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile, pag. 5 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 4, punto 8
23	CAMPANIA	Cusano mutri (BN)	Battitelle	1/12/2015	a) rilasciare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile, pag. 6 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
24	CAMPANIA	Durazzano (BN)	F. delle Nevi	1/12/2015	a) rilasciare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 6 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
25	CAMPANIA	Pesco Sannita (BN)	Lame	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 9 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 3, punto 2
26	CAMPANIA	Puglianello (BN)	Marrucaro	18/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Puglianello (BN), in località Marrucaro, di cui al progetto approvato con decreto dirigenziale n. 117 del 16 luglio 2015; b) eseguire i lavori entro i successivi 90 (novanta) giorni; c) rilasciare il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 11 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 13
27	CAMPANIA	Rotondi (AV)	Cavone S. Stefano	27/11/2015	a) rilasciare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 11 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 14

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
28	CAMPANIA	San Lupo (BN)	L.Defenzola	01/12/2015	a) ultimare l'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente entro il 30 novembre 2015; b) rilasciare il provvedimentodi conclusione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 12 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 6, punto 16
29	CAMPANIA	Sant'Arcangelo Trimonte (BN)	Nocecchia Pianella	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 13-Gara aggiudicata - Lavori non consegnati.Nnon ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 6, punto 19
30	CAMPANIA	Sant'Arsenio (SA)	Loc. Difesa	11/12/2015	a) redigere l'eventuale analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 14 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 7, punto 20
31	CAMPANIA	Tocco Caudio (BN)	Paudone	24/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimentodel presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, di cui al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 38 del 19 febbraio 2015; b) eseguire i lavori entro i successivi 180 (centottanta) giorni come da cronoprogrammaallegato al progetto approvato; c) rilasciare il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra.	Nota regione Campania n. 0129722 del 24/2/2016 di trasmissione report mensile pag. 16 -Gara aggiudicata - Lavori non consegnati. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 -pag. 7, punto 25

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
32	LAZIO	Filettino (FR)	Cerreta	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Sito sotto sequestro - pag. 3 punto 5	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 2
33	LAZIO	Monte San Giovanni Campano (FR)	Montecastellone	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Eseguito piano di caratterizzazione . In attesa di procedere con analisi rischio pag. 3 punto 6	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 3

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
34	LAZIO	Oriolo Romano (VT)	Ara San Baccano	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 5, punto 4
35	LAZIO	Patrica (FR)	Valesani (Le Cese)	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Ripetere la caratterizzazione dei suoli - pag. 3, punto 7	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 6, punto 5

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
36	LAZIO	Riano (RM)	Piana Perina	04/01/2016	a) svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedereal ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 gg., qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il 'progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Sito contenente rifiuti pericolosi rimossi al 70%. Non ancora eseguita attività di caratterizzazione - pag. 3, punto 8	Verbale 22 settembre 2016 - pag. 7, punto 10
37	LAZIO	Trevi nel Lazio (FR)	Carpineto	04/01/2016	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016. Eseguito piano di caratterizzazione. In attesa verifica risultati - pag. 3, punto 10	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
38	LAZIO	Trevi nel Lazio (FR)	Casette Caponi (alias Fornace)	04/01/2016	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Nota Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3224 del 2 marzo 2016 . Eseguito piano di caratterizzazione. In attesa verifica risultati - pag. 3, punto 10	Verbale 22 settembre 2016 - (Assente rappresentante degli enti locali)
39	PUGLIA	Ascoli Satriano (FG)	Mezzana La Terra	22/12/2015	a) completare le indagini di caratterizzazione entro il 31 dicembre 2015 e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 30 (trenta) giorni; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il 'progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 6, punto 6
40	PUGLIA	Binetto (BA)	Pezze di Campo	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimentodi conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 242 del 15/1/2016 del Comune. Analisi di rischio e report indagini integrative - scaduti i termini successivi - Non ottemperato.	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 4

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
41	PUGLIA	Lesina (FG)	Pontone Pontonicchio/ Coppa Faccio Olive	24/12/2015	a) approvare, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto, il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Lesina (FG), in località Pontone (Coppa Faccio Olive); b) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva del Comune di Lesina (FG), in località Pontone (Coppa Faccio Olive di cui al progetto approvato; c) eseguire i lavori entro i successivi 180 (centottanta) giorni come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto; d) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 4, punto 1
42	PUGLIA	San Pietro Vernotico (BR)	Marciaddare	11/12/2015	a) redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 1273 del 21/1/2016 del Comune. E' in corso il completamento della gara per affidamento della progettazione della bonifica. Non ottemperato.	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 5
43	PUGLIA	Sannicandro di Bari (BA)	Pezze Pescorosso	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 529 del 21/1/2016 del Comune. Attuata procedura sostitutiva. Incarico affidato a Sogesid S.p.A. - Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 4, punto 3

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
44	PUGLIA	Santeramo in Colle (BA)	Montefreddo	05/01/2016	a) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; c) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il 'progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; f) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; g) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 6, punto 7
45	SICILIA	Augusta (SR)	Campo Sportivo	18/12/2015	a) predisporre il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto definitivo di messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 8, punto 9

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
46	SICILIA	Cammarata (AG)	San Martino	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedereal ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 4, punto 1
47	SICILIA	Cerda (PA)	Caccione	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedereal ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 2070 del 22/1/2016 del Comune. Attivazione indagini preliminari. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 2

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
48	SICILIA	Leonforte (EN)	Tumminella	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 5, punto 3
49	SICILIA	Monreale (PA)	Zabbia	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Agli atti non risulta nessun riscontro. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 6, punto 5

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
50	SICILIA	Paternò (CT)	C.da Petulenti	05/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedereal ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Pervenuta nota n. 1662 del 19/1/2016 del Comune. In attesa di approvazione del piano di caratterizzazione. Non ottemperato	Verbale del 21 settembre 2016 pag. 7, punto 6
51	SICILIA	San Filippo del Mela (ME)	C. da Sant'Agata	07/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedereal ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 1746 del 3/2/2016 del Ministero dell'ambiente. In attesa finanziamento della Regione Sicilia per attuazione piano di caratterizzazione. Non ottemperato	Verbale 21 settembre 2016 - pag. 7, punto 7

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
52	TOSCANA	Isola del Giglio (GR)	Le Porte	07/01/2016	a) svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'indagine di caratterizzazione preliminare la cui lista degli analiti da ricercare dovrà essere concordata con l'ARPA territorialmente competente; b) provvedere al ripristino dell'area e a rilasciare apposita autocertificazione di conclusione del procedimento, ferme restando le attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA territorialmente competente, entro i successivi 15 giorni, qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione non siano stati superati; c) qualora le sopra indicate indagini accertino che i livelli di concentrazione soglia di contaminazione siano stati superati predisporre il piano di caratterizzazione del sito ai sensi del titolo V parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; d) approvare il piano di caratterizzazione del sito entro i successivi 30 (trenta) giorni; e) eseguire le indagini di caratterizzazione e redigere l'analisi di rischio sito specifica entro i successivi 180 (centottanta) giorni; f) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, approvare il documento dell'analisi di rischio e rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti dell'analisi di rischio suddetta; g) qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio predisporre e il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro i successivi 90 (novanta) giorni; h) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; i) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; j) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; k) rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 2222 del 27/3/2016 del Comune. Attivata procedura di sostituzione. Non ottemperato	Verbale 22 settembre 2016 -
53	VENETO	Chioggia (VE)	Borgo San Giovanni	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Chioggia ha comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche all'affidamento incarichi tecnici. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 4, punto 2
54	VENETO	Mira (VE)	Borbiago, via Teramo	28/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Mira ha comunicato di aver approvato il progetto di messa in sicurezza che, però, non ha copertura finanziaria. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 3

COD	REGIONE	COMUNE	LOCALITA' DELLA DISCARICA	DATA DIFFIDA	ATTIVITA' NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE ALLA NORMATIVA VIGENTE	ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO	
55	VENETO	Salzano (VE)	Sant'Elena di Robegano	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Salzano ha comunicato di aver attivato le procedure propedeutiche all'affidamento incarichi tecnici. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 5, punto 4
56	VENETO	Sernaglia della Battaglia (TV)	Masarole	28/12/2015	a) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; b) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; c) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; d) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Sarnaglia ha comunicato l'approvazione del progetto di bonifica. A settembre convocata la Conferenza dei servizi. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 7, punto 5
57	VENETO	Venezia	Marghera (Malcontenta C)	24/12/2015	a) affidare e consegnare, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto, i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica abusiva, approvato con prot.4992/QdV/DI/B del 23 settembre 2008; b) eseguire i lavori entro 34 mesi come da cronoprogramma dei lavori allegato al progetto approvato con prot.4992/QdV/DI/B del 23 settembre 2008; c) rilasciare il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra;	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Venezia ha comunicato l'approvazione del progetto di bonifica. In corso le procedure per l'affidamento dei lavori. Non ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 3, punto 1
58	VENETO	Venezia	Marghera (area Miatello)	28/12/2015	a) predisporre il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell'area di discarica entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto b) approvare il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 30 (trenta) giorni; c) affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 (sessanta) giorni; d) eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i successivi 90 (novanta) giorni; e) rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di cui sopra, il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Nota n. 14841 del 10 ottobre 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comune di Venezia ha comunicato di non aver ottemperato	Verbale 23 settembre 2016 - pag. 3, punto 1

17A03137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2017.

Corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Architetture del ferro», versione *proof*, millesimo 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 30 novembre 2016 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2017;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio 2017, n. 6618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017, con il quale si autorizza l'emissione di una moneta d'argento da 10 euro della serie «Europa Star Programme» dedicata alle Architetture del Ferro, in versione *proof*, millesimo 2017;

Vista la nota 2 marzo 2017, n. 15914, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 2 marzo 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta della commissione dei prezzi, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2017;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale la citata moneta avrà corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 10 euro della serie «Europa Star Programme - Architetture del Ferro», in versione *proof*, millesimo 2017, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 27 gennaio 2017, n. 6618, indicato nelle premesse, ha corso legale dal 15 maggio 2017.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione *proof*, è stabilito in euro 50.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 15 novembre 2017, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 2% per ordini superiori alle 300 unità e del 5% per ordini superiori alle 500 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

da	1	a	300	unità	euro	60,00;
da	301	a	500	unità	euro	58,80;
da	501	a		unità	euro	57,00.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti di monete non confezionate, sono:

da	500	unità	euro	54,00.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2017

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

17A03143

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Clorpirifos, sulla base del dossier EF1315 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72 CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei regolamenti (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva Clorpirifos;

Visto il regolamento 762/2013 EU della Commissione del 7 agosto 2013 che proroga la scadenza dell'approvazione della sostanza attiva al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento DURSBAN 75 WG, presentato dall'impresa Dow AgroSciences Limited, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Clorpirifos;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo EF1315, svolta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 14871 in data 11 aprile 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Dow AgroScience Italia Srl titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Clorpirifos, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento DURSBAN 75 WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla data di presentazione dell'istanza;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Clorpirifos, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Dow AgroScience Italia Srl è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore, entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 18 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Clorpirifos ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier EF1315, di All. III fino al **31 Gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale del 07 Marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72 CE della Commissione del 21 Ottobre 2005.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10049</td><td>DURSBAN 75 WG</td><td>26/05/1999</td><td>DOW AGROSCIENCE ITALIA S.R.L</td><td>ATTENZIONE
H302-H410; EUH208-EUH401; P301+P312-P391-P501;</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate
- <u>Eliminazione delle colture</u>: agrumi (escluso mandarino), soia, patata, asparago, fagiolo, pisello, cavolo cinese, carota, cipolla, carciofo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>10540</td><td>TERIAL 75 WG</td><td>22/06/2000</td><td>DOW AGROSCIENCE ITALIA S.R.L</td><td>ATTENZIONE
H302-H410; EUH208-EUH401; P301+P312-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Eliminazione delle colture</u>: agrumi (escluso mandarino), soia, patata, asparago, fagiolo, pisello, cavolo cinese, carota, cipolla, carciofo.</td></tr>
</table>

s.a. Clorpirifos FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DURSBAN™ 75 WG

Insetticida in microgranuli dispersibili in acqua dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione di DURSBAN 75 WG
CLORPIRIFOS puro g 75 (= 750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one / metanolo / 2,3,5,6-Tetrachloropyridine / Sulfotep

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Bayer Hispania S.A. - Quart de Poblet (Valencia)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)
TORRE Srl –Torrenieri (Fraz. Montalcino)-SI *(solo conf. Idrosolubili)*

Taglie autorizzate: **100g(10x10g); 500g(10x50g); 500g(5x100g); 500g(2x250g); 1Kg(4x250g); 1Kg(2x500g); 1Kg(1x1Kg)**

Registrazione n. 10049 del 26/05/1999 del Ministero della Sanità
Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante l'applicazione del prodotto indossare anche un elettrorespiratore con cappuccio TH3 e con filtro combinato ALP3.
Vite: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.
Pomacee & drupacee: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.
Colture erbacee (irroratrici a barra): Usare ugelli a ventaglio che assicurino una riduzione della deriva ≥ 90% + 5 m fascia tampone.
Agrumi: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 30 m fascia tampone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: DURSBAN 75 WG si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

MANDARINO: contro cocciniglie, dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), aleurodidi (*Aleurothrixus floccosus*) alla dose di 70 g/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 140 g/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 2 trattamenti per anno.

MELO e PERO: contro cocciniglie, Carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 55-70 g/hl. Contro Psilla del biancospino (*Cacopsilla melanoneura*) e *Cacopsilla picta*, trattare alla presenza del parassita con 70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.

VITE: Contro tignole alla dose di 55-70 g/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 70 g/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite (*Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp.*), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 70 g/hl. Dose massima 0,96 kg/ha di formulato per vite da vino e 0,86 kg/ha per vite da tavola. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno per vite da vino e non più di 1 trattamento all'anno per vite da tavola. Sulla vite da tavola eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (*Cydia*), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 55-70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 140 g/hl.

COLTURE ERBACEE (non per alimentazione animale): DURSBAN 75 WG si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 l/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Atomaria alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Non destinare le foglie all'alimentazione umana o animale.

MAIS: contro Piralide, Sesamia, Diabrotica virgifera virgifera. Dose massima 1 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 480 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Sul pomodoro e peperone eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

CAVOLI (Cavolo cappuccio): contro Cavolaia ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire il trattamento prima della formazione del pomo.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra). Contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 65 g/hl. Contro le nottue trattare per irrorazione o con esche preparate allo scopo:
- Trattamenti per irrorazione: 550-700 g di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 15 g di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire che gli animali domestici accedano alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per melo e pero; 60 GIORNI per barbabietola da zucchero e mais; 30 GIORNI per vite da vino e mandarino; 15 GIORNI per melanzana; 10 GIORNI per pomodoro e peperone. Per tutte le altre colture il trattamento è consentito solo in pre-fioritura, prima della formazione del frutto, o fino alla formazione del pomo per i cavoli a testa.

Indicazioni operative per ridurre l'effetto deriva: Una volta montati gli ugelli l'irroratrice deve essere tarata in funzione della pressione e quindi della portata che si intende ottenere. Ove presenti, mantenere fasce non coltivate vegetate, barriere frangivento o siepi fra le zone trattate e il corpo idrico da proteggere. Quando la superfice fogliare è ancora ridotta e nei filari di bordo, eseguire il trattamento ad una pressione di lavoro più bassa. Non eseguire il trattamento in presenza di vento. Per le colture erbacee usare un ugello antideriva di fine barra a getto tagliato. Adottare la minima distanza ottimale tra ugelli e superficie da trattare. Regolare il volume di distribuzione dell'acqua e la velocità di avanzamento dell'irroratrice in base alle dimensioni delle piante ed alla superficie fogliare presente. Chiudere l'erogazione degli ugelli durante le fasi di svolta in capezzagna e sul lato esterno dell'irroratrice quando si tratta il filare di bordo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto**, contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 aprile 2017

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

DURSBAN™ 75 WG

Insetticida in microgranuli dispersibili in acqua dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione di DURSBAN 75 WG
CLORPIRIFOS puro g 75 (= 750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one / metanolo / 2,3,5,6-Tetrachloropyridine / Sulfotep

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Bayer Hispania S.A. - Quart de Poblet (Valencia)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)
TORRE Srl –Torrenieri (Fraz. Montalcino)-SI *(solo conf. Idrosolubili)*

Taglie autorizzate: **100g(10x10g); 500g(10x50g); 500g(5x100g); 500g(2x250g); 1Kg(4x250g); 1Kg(2x500g); 1Kg(1x1Kg)**

Registrazione n. 10049 del 26/05/1999 del Ministero della Sanità
Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante l'applicazione del prodotto indossare anche un elettrorespiratore con cappuccio TH3 e con filtro combinato ALP3.
Vite: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.
Pomacee & drupacee: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.
Colture erbacee (irroratrici a barra): Usare ugelli a ventaglio che assicurino una riduzione della deriva ≥ 90% + 5 m fascia tampone.
Agrumi: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 30 m fascia tampone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: DURSBAN 75 WG si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.
MANDARINO: contro cocciniglie, dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*) alla dose di 70 g/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 140 g/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 2 trattamenti per anno.
MELO e PERO: contro cocciniglie, Carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 55-70 g/hl. Contro Psilla del biancospino (*Cacopsilla melanoneura*) e *Cacopsilla picta*, trattare alla presenza del parassita con 70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI

VITE: Contro tignole alla dose di 55-70 g/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 70 g/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite (*Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp.*), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 70 g/hl. Dose massima 0.96 kg/ha di formulato per vite da vino e 0.86 kg/ha per vite da tavola. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno per vite da vino e non più di 1 trattamento all'anno per vite da tavola. Sulla vite da tavola eseguire i trattamenti fino alla fioritura.
PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (*Cydia*), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 55-70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura.
PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 140 g/hl.

COLTURE ERBACEE (non per alimentazione animale): DURSBAN 75 WG si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Atomaria alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Non destinare le foglie all'alimentazione umana o animale.
MAIS: contro Piralide, Sesamia, Diabrotica virgifera virgifera. Dose massima 1 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno.
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 480 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Sul pomodoro e peperone eseguire i trattamenti fino alla fioritura.
CAVOLI (Cavolo cappuccio): contro Cavolaia ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire il trattamento prima della formazione del pomo.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra). Contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 65 g/hl. Contro le nottue trattare per irrorazione o con esche preparate allo scopo.
- Trattamenti per irrorazione: 550-700 g di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 15 g di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire che gli animali domestici accedano alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per melo e pero; 60 GIORNI per barbabietola da zucchero e mais; 30 GIORNI per vite da vino e mandarino; 15 GIORNI per melanzana; 10 GIORNI per pomodoro e peperone. Per tutte le altre colture il trattamento è consentito solo in pre-fioritura, prima della formazione del frutto, o fino alla formazione del pomo per i cavoli a testa.

Indicazioni operative per ridurre l'effetto deriva: Una volta montati gli ugelli l'irroratrice deve essere tarata in funzione della pressione e quindi della portata che si intende ottenere. Ove presenti, mantenere fasce non coltivate vegetate, barriere frangivento o siepi fra le zone trattate e il corpo idrico da proteggere. Quando la superfice fogliare è ancora ridotta e nei filari di bordo, eseguire il trattamento ad una pressione di lavoro più bassa. Non eseguire il trattamento in presenza di vento. Per le colture erbacee usare un ugello antideriva di fine barra a getto tagliato. Adottare la minima distanza ottimale tra ugelli e superficie da trattare. Regolare il volume di distribuzione dell'acqua e la velocità di avanzamento dell'irroratrice in base alle dimensioni delle piante ed alla superficie fogliare presente. Chiudere l'erogazione degli ugelli durante le fasi di svolta in capezzagna e sul lato esterno dell'irroratrice quando si tratta il filare di bordo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

SACCHETTI IDROSOLUBILI

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

5) Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 aprile 2017

FC

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

TESTO PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

DURSBAN™ 75 WG

INSETTICIDA

Composizione di DURSBAN 75 WG
CLORPIRIFOS puro g 75 (= 750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one / metanolo / 2,3,5,6-Tetrachloropyridine / Sulfotep

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate per **sacchetti idrosolubili: 10g; 50g; 100g; 250g; 500g; 1Kg**

Registrazione n. 10049 del 26/05/1999 del Ministero della Sanità
Partita n°: Vedere sulla confezione

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 aprile 2017

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TERIAL* 75 WG

Insetticida in microgranuli dispersibili in acqua dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione di TERIAL 75 WG
CLORPIRIFOS puro g 75 (= 750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one / metanolo / 2,3,5,6-Tetrachloropyridine / Sulfotep

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661
Distribuito da:
BASF Italia S.p.A., Via Marconato n. 8, 20811- Cesano Maderno

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Bayer Hispania S.A. - Quart de Poblet (Valencia)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)
TORRE Srl –Torrenieri (Fraz. Montalcino)-SI *(solo conf. Idrosolubili)*

Taglie autorizzate: **100g(10x10g); 500g(10x50g); 500g(5x100g); 500g(2x250g); 1Kg(4x250g); 1Kg(2x500g); 1Kg(1x1Kg)**

Registrazione n. 10540 del 22/06/2000 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante l'applicazione del prodotto indossare anche un elettrorespiratore con cappuccio TH3 e con filtro combinato ALP3.

Vite: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.

Pomacee & drupacee: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.

Colture erbacee (irroratrici a barra): Usare ugelli a ventaglio che assicurino una riduzione della deriva ≥ 90% + 5 m fascia tampone.

Agrumi: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 30 m fascia tampone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte**: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: TERIAL 75 WG si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

MANDARINO: contro cocciniglie, dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*) alla dose di 70 g/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 140 g/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 2 trattamenti per anno.

MELO e PERO: contro cocciniglie, Carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 55-70 g/hl. Contro Psilla del biancospino (*Cacopsilla melanoneura*) e *Cacopsilla picta*, trattare alla presenza del parassita con 70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.

VITE: Contro tignole alla dose di 55-70 g/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 70 g/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite (*Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp.*), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 70 g/hl. Dose massima 0.96 kg/ha di formulato per vite da vino e 0.86 kg/ha per vite da tavola. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno per vite da vino e non più di 1 trattamento all'anno per vite da tavola. Sulla vite da tavola eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (*Cydia*), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 55-70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 140 g/hl.

COLTURE ERBACEE (non per alimentazione animale): TERIAL 75 WG si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 l/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Atomaria alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Non destinare le foglie all'alimentazione umana o animale.

MAIS: contro Piralide, Sesamia, Diabrotica virgifera virgifera. Dose massima 1 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 480 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Sul pomodoro e peperone eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

CAVOLI (Cavolo cappuccio): contro Cavolaia ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire il trattamento prima della formazione del pomo.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra). Contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 65 g/hl. Contro le nottue trattare per irrorazione o con esche preparate allo scopo:

- Trattamenti per irrorazione: 550-700 g di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 15 g di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire che gli animali domestici accedano alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per melo e pero; 60 GIORNI per barbabietola da zucchero e mais; 30 GIORNI per vite da vino e mandarino; 15 GIORNI per melanzana; 10 GIORNI per pomodoro e peperone. Per tutte le altre colture il trattamento è consentito solo in pre-fioritura, prima della formazione del frutto, o fino alla formazione del pomo per i cavoli a testa.

Indicazioni operative per ridurre l'effetto deriva: Una volta montati gli ugelli l'irroratrice deve essere tarata in funzione della pressione e quindi della portata che si intende ottenere. Ove presenti, mantenere fasce non coltivate vegetate, barriere frangivento o siepi fra le zone trattate e il corpo idrico da proteggere. Quando la superfice fogliare è ancora ridotta e nei filari di bordo, eseguire il trattamento ad una pressione di lavoro più bassa. Non eseguire il trattamento in presenza di vento. Per le colture erbacee usare un ugello antideriva di fine barra a getto tagliato. Adottare la minima distanza ottimale tra ugelli e superficie da trattare. Regolare il volume di distribuzione dell'acqua e la velocità di avanzamento dell'irroratrice in base alle dimensioni delle piante ed alla superficie fogliare presente. Chiudere l'erogazione degli ugelli durante le fasi di svolta in capezzagna e sul lato esterno dell'irroratrice quando si tratta il filare di bordo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 aprile 2017

* Marchio registrato di BASF

TERIAL* 75 WG

Insetticida in microgranuli dispersibili in acqua dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione

Composizione di TERIAL 75 WG
CLORPIRIFOS puro g 75 (= 750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one / metanolo / 2,3,5,6-Tetrachloropyridine / Sulfotep

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661
Distribuito da:
BASF Italia S.p.A., Via Marconato n. 8, 20811- Cesano Maderno

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Bayer Hispania S.A. - Quart de Poblet (Valencia)
STI-Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)
TORRE Srl –Torrenieri (Fraz. Montalcino)-SI *(solo conf. Idrosolubili)*

Taglie autorizzate: **100g(10x10g); 500g(10x50g); 500g(5x100g); 500g(2x250g); 1Kg(4x250g); 1Kg(2x500g); 1Kg(1x1Kg)**

Registrazione n. 10540 del 22/06/2000 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante l'applicazione del prodotto indossare anche un elettrorespiratore con cappuccio TH3 e con filtro combinato ALP3.

Vite: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.

Pomacee & drupacee: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 20 m fascia tampone.

Colture erbacee (irroratrici a barra): Usare ugelli a ventaglio che assicurino una riduzione della deriva ≥ 90% + 5 m fascia tampone.

Agrumi: usare ugelli del tipo ALBUZ TVI o TEEJET AI o equivalenti per classe di riduzione della deriva + 30 m fascia tampone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. **Sintomi muscarinici** (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione. Bradicardia (incostante). **Sintomi nicotinici** (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. **Sintomi centrali:** confusione, atassia, convulsioni, coma. **Cause di morte:** generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità). **Terapia:** atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE ARBOREE: TERIAL 75 WG si impiega alla comparsa dei parassiti sulle colture e alle dosi di seguito riportate, che valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto, per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

MANDARINO: contro cocciniglie, dialeurodidi (*Dialeurodes citri*), aleurodidi (*Aleurotrixus floccosus*) alla dose di 70 g/hl d'acqua; contro formiche (Formica argentina) alla dose di 140 g/hl d'acqua, irrorando il terreno con 10 hl/ha. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 2 trattamenti per anno.

MELO e PERO: contro cocciniglie, Carpocapsa, tortricidi ricamatori, Sesia, alla dose di 55-70 g/hl. Contro Psilla del biancospino (*Cacopsilla melanoneura*) e *Cacopsilla picta*, trattare alla presenza del parassita con 70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura o al più tardi allo stadio di frutticino appena formato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI

VITE: Contro tignole alla dose di 55-70 g/hl. Trattare alla comparsa delle prime larve. Contro cicaline alla dose di 70 g/hl. Trattare alla comparsa del parassita. Contro Cocciniglie della vite (*Targionia vitis, Pulvinaria vitis, Planococcus spp*), trattare alla fase di massima migrazione delle neanidi con 70 g/hl. Dose massima 0.96 kg/ha di formulato per vite da vino e 0.86 kg/ha per vite da tavola. Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno per vite da vino e non più di 1 trattamento all'anno per vite da tavola. Sulla vite da tavola eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

PESCO: contro cocciniglie, tignola orientale (*Cydia*), Anarsia, mosca della frutta, alla dose di 55-70 g/hl. Dose massima 1,05 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

PIOPPO: contro Criptorrinco alla dose di 140 g/hl.

COLTURE ERBACEE (non per alimentazione animale): TERIAL 75 WG si impiega di norma alla comparsa dei parassiti. Salvo quanto diversamente indicato la quantità di acqua da distribuire è di 600-800 l/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Altica e Atomaria alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Non destinare le foglie all'alimentazione umana o animale.

MAIS: contro Piralide, Sesamia, Diabrotica virgifera virgifera. Dose massima 1 kg/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno.

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA: contro Dorifora, Piralide e altri lepidotteri alla dose di 480 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Sul pomodoro e peperone eseguire i trattamenti fino alla fioritura.

CAVOLI (Cavolo cappuccio): contro Cavolaia ed altri lepidotteri alla dose di 550-700 g/ha. Non eseguire più di 1 trattamento per anno. Eseguire il trattamento prima della formazione del pomo.

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: (in pieno campo ed in serra): previo saggio preliminare per accertare la selettività del prodotto sulle varietà e nelle diverse condizioni ambientali (specialmente in serra). Contro aleurodidi, tripidi, tortricidi, cocciniglie e oziorrinchi alle dosi di 65 g/hl. Contro le nottue trattare per irrorazione o con esche preparate allo scopo:

- Trattamenti per irrorazione: 550-700 g di prodotto per ettaro, distribuiti con 800-1000 litri di acqua.
- Distribuzione di esche: 15 g di prodotto per Kg di esca preparata utilizzando una base di crusca e melasso miscelati. Distribuire 50 Kg di esca per ettaro. Trattare o distribuire le esche durante le ore serali o comunque durante le ore più fresche della giornata.

COMPATIBILITÀ: non miscelare con polisolfuri di calcio e di bario.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non effettuare trattamenti sugli agrumi nei mesi compresi tra gennaio e aprile.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Impedire che gli animali domestici accedano alle aree trattate prima che sia trascorso l'intervallo di sicurezza.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 90 GIORNI prima della raccolta per melo e pero; 60 GIORNI per barbabietola da zucchero e mais; 30 GIORNI per vite da vino e mandarino; 15 GIORNI per melanzana; 10 GIORNI per pomodoro e peperone. Per tutte le altre colture il trattamento è consentito solo in pre-fioritura, prima della formazione del frutto, o fino alla formazione del pomo per i cavoli a testa.

Indicazioni operative per ridurre l'effetto deriva: Una volta montati gli ugelli l'irroratrice deve essere tarata in funzione della pressione e quindi della portata che si intende ottenere. Ove presenti, mantenere fasce non coltivate vegetate, barriere frangivento o siepi fra le zone trattate e il corpo idrico da proteggere. Quando la superfice fogliare è ancora ridotta e nei filari di bordo, eseguire il trattamento ad una pressione di lavoro più bassa. Non eseguire il trattamento in presenza di vento. Per le colture erbacee usare un ugello antideriva di fine barra a getto tagliato. Adottare la minima distanza ottimale tra ugelli e superficie da trattare. Regolare il volume di distribuzione dell'acqua e la velocità di avanzamento dell'irroratrice in base alle dimensioni delle piante ed alla superficie fogliare presente. Chiudere l'erogazione degli ugelli durante le fasi di svolta in capezzagna e sul lato esterno dell'irroratrice quando si tratta il filare di bordo.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,** contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

* Marchio registrato di BASF

SACCHETTI IDROSOLUBILI

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

5) Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 aprile 2017

* Marchio registrato di BASF

TESTO PER SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

TERIAL* 75 WG

INSETTICIDA

Composizione di TERIAL 75 WG
CLORPIRIFOS puro g 75 (= 750 g/kg)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one / metanolo / 2,3,5,6-Tetrachloropyridine / Sulfotep

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se ingerito. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: In caso di ingestione: in caso di malessere, contattare un Centro Antiveleni o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano - Tel. +39 051 28661
Distribuito da:
BASF Italia S.p.A., Via Marconato n. 8, 20811- Cesano Maderno

Taglie autorizzate per **sacchetti idrosolubili: 10g; 50g; 100g; 250g; 500g; 1Kg**

Registrazione n. 10540 del 22/06/2000 del Ministero della Sanità.
Partita n°: Vedere sulla confezione

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

* Marchio registrato di BASF

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 aprile 2017

* Marchio registrato di BASF

17A03140

DECRETO 20 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Isoxaben, sulla base del dossier EAF-496 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/32/EU della Commissione dell'8 marzo 2011 relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva isoxaben;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva isoxaben decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto GALLERY, presentato dall'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 19 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva isoxaben;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo EAF-496, svolta dall'Università Cattolica del sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 39696 in data 19 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro trentasei mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaben, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Gallery»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaben, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 20 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva isoxaben ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier EAF-496 di All. III fino al **31 Maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale 19 Maggio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/32/UE della Commissione del 8 Marzo 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	8146	GALLERY	30/12/1992	Dow AgroSciences Italia S.r.l.	ATTENZIONE H410; EUH208-EUH401; P391-P501;
	Modifiche autorizzate: - Estensione colture: **Fruttiferi in produzione**, **Vivai di specie forestali**, **Vivai di vite e Vite non in produzione.**				

s.a. isoxaben FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

GALLERY™

Vite non in produzione e vivai di vite, pomacee e drupacee in produzione, non in produzione e vivai di pomacee e drupacee, vivai di specie ornamentali, forestali e colture ornamentali, prati a scopo ornamentale o sportivo, aree civili e industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade.

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE gruppo L (HRAC)

Composizione di GALLERY
ISOXABEN puro g 45,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Dow AgroSciences Ltd - SAFAPAC (England)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI
BAYER HELLAS AG - Ypaton Theben (Grecia)

Taglie autorizzate: **10-20-50-100-250 – 500 ml**
1 - 2 - 5 litri

Registrazione n. 8146 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri da vegetazione naturale per vite, fruttiferi e ornamentali, di 5 m per prati, aree civili ed industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio chiamare i servizi di emergenza o un'ambulanza, poi praticare la respirazione artificiale; per praticare la respirazione bocca a bocca, il soccorritore deve utilizzare un'adeguata protezione (ad es. una maschera tascabile). **Contatto con la pelle:** Togliere immediatamente l'abbigliamento contaminato. Sciacquare subito con abbondante acqua per 15-20 minuti. **Contatto con gli occhi:** Tenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Togliere lenti a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti e continuare a sciacquare gli occhi. **Ingestione:** Non è necessario trattamento medico d'urgenza. **Chiamare un medico per indicazioni sul trattamento. Avvertenze per il Medico**: La decisione se indurre vomito o meno deve essere presa da un medico. Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi e alle condizioni cliniche del paziente.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MODALITÀ DI AZIONE
GALLERY è un erbicida selettivo a base di isoxaben, un principio attivo appartenente alla famiglia chimica delle benzammidi che possiede un meccanismo d'azione d'inibizione della biosintesi della cellulosa nella parete cellulare nelle infestanti sensibili (appartiene al gruppo "L – Inibitori della sintesi della parete cellulare" secondo la classificazione del HRAC).
È rapidamente assorbito dalle radici delle plantule durante la fase di germinazione e traslocato nei tessuti in attivo sviluppo dove ne ostacola la crescita, portando le plantule rapidamente a morte. Nelle specie sensibili impedisce il normale sviluppo delle radici e del germoglio, le plantule appaiono incapaci di assorbire acqua e non emergono.
Data la sua attività radicale GALLERY deve essere preferibilmente distribuito in pre-emergenza delle infestanti su terreno umido per favorirne l'assorbimento. Piogge o irrigazioni attivano il prodotto e ne consentono la corretta distribuzione lungo i primi centimetri del profilo del terreno.

USI AUTORIZZATI, DOSI, MODALITA ED EPOCA D'IMPIEGO
GALLERY deve essere applicato in pre-emergenza delle infestanti per esplicare la sua attività erbicida. Tranne il caso di alcune infestanti appartenenti alla famiglia delle *Brassicacee*, GALLERY non ha effetto su infestanti perenni o già emerse al momento del trattamento. La sua efficacia può variare in funzione del periodo applicativo e del dosaggio autorizzato sulla coltura.

Vivai di vite e vite non in produzione (fino al 2° anno di impianto): 0,75 – 1,25 L/ha applicati in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie) in 100 – 200 L di acqua per ettaro effettuando il trattamento in inverno o primavera estate fino alla fioritura per i giovani impianti non in produzione.

Su VITE, GALLERY è indicato per il controllo delle seguenti specie sensibili: farinaccio comune (*Chenopodium album*), Grespino spinoso (*Soncus asper*), Veronica (*Veronica* spp.). E delle seguenti specie mediamente sensibili: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), porcellana (*Portulaca oleracea*), senecione (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

Fruttiferi (melo, pero, melo cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, melo selvatico, nashi, albicocco, pesco, susino, ciliegio dolce, amarene, nettarine e ibridi simili, Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole) in produzione, non in produzione e vivai di fruttiferi: 1,2 L/ha applicati in banda sotto la fila (massimo 30% della superficie) in 100 – 400 L di acqua per ettaro effettuando il trattamento a fine inverno, primavera fino alla fioritura.
GALLERY è indicato per il controllo di *Bidens bipennata* (Forbicina bipinnata)

Prati a scopo ornamentale o sportivo: 0,1 – 0,3 L/ha in 100 – 400 L di acqua a ettaro in pre-emergenza immediatamente dopo la semina.
GALLERY è indicato per il controllo d'infestanti dicotiledoni in prati di graminacee a ciclo autunno-vernino e primaverile-estivo. GALLERY può essere utilizzato sulle seguenti specie prative: *Agrostis stolonifera* e *Agrostis tenuis* (Agrostide), *Poa pratensis* (Erba fienarola), *Festuca rubra* varietà *commutata* e *Festuca rubra* (Festuca rossa), *Festuca ovina* (Paleo capillare), *Festuca arundinace* (Paleo dei prati), *Lolium perenne* (Loietto inglese), *Paspalum notatum* varietà *Saurae parodi* (Gramignone), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune). **Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del pesticida.**

Vivai di specie ornamentali, forestali e colture ornamentali: 1 L/ha applicati in banda sulle file (massimo 30% della superficie) in 100 - 400 L di acqua a ettaro.
GALLERY è indicato per il controllo di *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa pastore comune), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Conyza canadensis* (Saeppola canadese), *Portulaca oleracea* (Porcellana comune), *Persicaria maculosa* (Poligono persicaria), *Senecio vulgaris* (Senecione), *Stellaria media* (Centocchio comune), *Veronica* spp. (Veronica) infestanti le seguenti specie (le specie contrassegnate con un asterisco possono essere trattate anche quando allevate in contenitore): *Abelia floribunda** e *Abelia grandiflora** (Abelia), *Acer campestre* (Acero), *Aristolochia macrophylla* (Aristolochia), *Arundinaria murale* (Arundinaria), *Azalea mollis* (Azalea), *Acacia spp.** (Acacia), *Betula spp.* (Betulla), *Bouganvillea spp.** (Bouganvilla), *Buxus spp.* (Bosso), *Camellia japonica* (Camelia), *Cedrus spp.* (Cedro), *Carpinus betulus* (Carpino), *Chamaecyparis lawsonii** (Albero della vita), *Cornus alba* (Corniolo), *Cotoneaster spp.** (Cotognastro), *Eleagnus ebbingei* ed *Eleagnus pungens maculata* (Eleagno), *Forsythia viridissima* (Forsizia), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista lydia* (Ginestra), *Genista tinctoria* (Ginestrella), *Hibiscus spp.** (Ibisco), *Hedera spp.** (Edera), *Jasminum nudiflorum** (Gelsomino), *Juniperus communis* e *chinensis** (Ginepro), *Lavendula angustifolia* e *dentata* (Lavanda), *Liquidumbur spp.* (Nocino d'America), *Lonicera nitida* (Caprifoglio),

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Passiflora spp. (Fior di passione), *Pittosporum crassifolium** (Pittosporo), *Pinus mugo* (Pino mugo) *Pinus sylvestris* (Pino silvestre), *Picea spp.** (Abete rosso), *Platanus spp.* (Platano), *Populus nigra* (Pioppo nero), *Quercus robur* (Quercia), *Rhododendron spp.* (Rododendro), *Rosa rugosa* (Rosa), *Salix spp.* (Salice), *Thuja spp.** (Tuia), *Tillia cordata* (Tiglio), *Taxus spp.** (Tasso), *Viburnum spp.* (Lantana).

Aree civili e industriali, sedi stradali e ferroviarie, bordi di strade: 0,5 L/ha in 100 – 400 L di acqua a ettaro in pre-emergenza delle infestanti.

EPOCA D'IMPIEGO
Applicare GALLERY alle dosi consigliate, fine estate-inizio autunno o precocemente in primavera, comunque prima della germinazione delle infestanti che s'intendono controllare. L'umidità del terreno favorisce l'efficacia del prodotto. In presenza di infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni annuali impiegare un graminicida in miscela estemporanea alle rispettive dosi e campo d'impiego autorizzati.

GESTIONE DELLE RESISTENZE
L'uso ripetuto sullo stesso terreno di sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo chimico o aventi lo stesso meccanismo d'azione potrebbe portare alla selezione di infestanti resistenti. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti con meccanismi d'azione differenti. Dove possibile, adottare anche pratiche alternative (meccaniche, fisiche, colturali etc.) al diserbo chimico per il controllo delle infestanti.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE FITOSANITARIA
Impiegare un'attrezzatura di irrorazione pulita e correttamente tarata per il tipo di applicazione che si intende effettuare. Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che s'intende distribuire, aggiungere la dose prevista di GALLERY, attivare l'agitazione e in seguito portare al volume d'acqua desiderato. Se presente, in alternativa usare l'apposito pre-miscelatore. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare attrezzatura munita di agitatore ed operante a bassa pressione (1,5-5,0 Bar).

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di utilizzare un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto. Se possibile, impiegare per il diserbo un'attrezzatura d'irrorazione dedicata.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
GALLERY è dotato di una grande persistenza di azione; prima di seminare colture dicotiledoni su parcelle trattate con GALLERY, effettuare una prova di selettività. Non utilizzare GALLERY in post-semina - pre-emergenza di specie ornamentali o forestali. Non applicare GALLERY su *Ajuga spp.*, *Iberis spp.*, *Brassica spp.*, *Sedum spp.* e *Euphorbia spp.* Non applicare GALLERY su terreno (pieno campo e contenitore) non consolidato o presentante fessure e comunque dopo l'invaso lasciare che il substrato si consolidi per 8-10 giorni.
Non utilizzare GALLERY su specie graminacee coltivate per la produzione di semente e su prati in corso di assestamento. In caso di assenza di precipitazioni procedere a un'irrigazione di 20-30 mm entro gli 8-10 giorni seguenti l'applicazione.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **20 APR. 2017**

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

GALLERY™

ERBICIDA

Composizione di GALLERY
ISOXABEN puro g 45,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. 8146 del 30/12/1992 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 APR. 2017

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

17A03136

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2017.

Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale individuati dalla normativa di settore;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 30, comma 3, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo del 70 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, che stabilisce le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a 1.847,63 milioni di euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, adottato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che disciplina la facoltà, per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a società a capitale interamente pubblico;

Vista la nota del 13 giugno 2016, prot. n. 13187, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisizione del previsto concerto;

Tenuto conto delle osservazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmesse al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 24 giugno 2016, prot. 9907;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) «decreto 3 luglio 2015»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto alla diffusione e al rafforzamento dell'economia sociale;

c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

e) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015;

g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione, finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un'impresa operante nell'ambito dell'economia sociale appartenente alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015 che presenti spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 4 del medesimo decreto;

h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015;

i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015;

l) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;

m) «Convenzione»: la convenzione stipulata tra il Ministero, l'ABI e CDP, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto 3 luglio 2015;

n) «delibera di finanziamento»: documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonché la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalità per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale che presentino un programma di investimento come definito all'art. 1, comma 1, lettera *g)*.

Art. 3.

Risorse

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, le risorse destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilità di associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti sotto forma di contributi non rimborsabili di cui all'art. 6, comma 4, del decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di copertura finanziaria indicate dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri e le modalità relativi alla predetta associazione sono stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto 3 luglio 2015.

2. In sede di prima applicazione, e fatte salve eventuali successive assegnazioni disposte dal CIPE, sono utilizzate per i finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, le risorse del FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74 del 2015 menzionata nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00.

3. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al presente articolo sono riservate nella misura del 60 per cento dell'importo annualmente disponibile alle imprese classificate di piccola e media dimensione, secondo i criteri di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una quota pari al 25 per cento della predetta riserva è destinata alle micro e piccole imprese.

Art. 4.

Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi assegnati al Ministero dal decreto 3 luglio 2015 sono svolti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero medesimo, fatto salvo l'utilizzo, eventualmente previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 3, comma 2, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 5.

Banche finanziatrici

1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma 2, lettera *f)*, e dall'art. 9, comma 5, lettera *f)*, del decreto 3 luglio 2015, ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all'art. 6, comma 1.

2. La Banca finanziatrice è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di agevolazione nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP.

3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalità individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti di esperienza specifica:

a) metodologie di valutazione specifiche. Il predetto requisito è soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e criteri di valutazione specifici per l'ammissione al credito delle persone giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attività individuati dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, volti a valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi;

b) consistenza del finanziamento erogato all'economia sociale. Il predetto requisito è soddisfatto qualora, negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della richiesta di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e agli enti di cui di cui alla lettera *a)* sia pari almeno al 50 per cento del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero qualora la media annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio alle predette persone giuridiche ed enti non sia inferiore a euro 100.000.000,00.

4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 9, comma 8, del decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e si obbliga, oltre che a rilasciare la delibera di finanziamento, alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.

5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto.

Art. 6.

Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche del Finanziamento agevolato

1. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice di cui all'art. 5. Il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento. Nell'ambito del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è pari al 30 per cento.

2. Il tasso del Finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5 per cento annuo.

3. L'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non può avere luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.

4. Restano ferme le ulteriori caratteristiche del Finanziamento agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni, al rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea di riferimento nonché agli altri elementi stabiliti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015.

Art. 7.

Procedura di accesso

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del decreto 3 luglio 2015, la procedura di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti fasi, indicate secondo l'ordine di relativa successione:

a) presentazione al Ministero della domanda di agevolazione da parte dell'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto 3 luglio 2015;

b) istruttoria del Ministero;

c) espressione del parere da parte del Comitato tecnico di valutazione congiunta di cui all'art. 9, comma 13, del decreto 3 luglio 2015;

d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP;

e) concessione delle agevolazioni;

f) stipula del contratto di Finanziamento tra l'impresa beneficiaria e la Banca finanziatrice.

2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera *a)* del comma 1, la domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, deve essere corredata, tra l'altro, della delibera di finanziamento, attestante la capacità economico-finanziaria dell'impresa richiedente, e di un allegato tecnico alla predetta delibera redatto secondo gli schemi definiti nella Convezione, nel quale è evidenziata la validità del programma di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso, rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8.

3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera *b)* del comma 1, il Ministero procede agli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 7, del decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, lettera *a)*, fatto salvo quanto previsto al comma 8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di cui al comma 1, lettera *c)*. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice.

4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera *c)* del comma 1, il Comitato tecnico di valutazione congiunta esprime parere, positivo ovvero negativo, in ordine all'ammissibilità di ciascuna iniziativa, sotto il profilo degli impatti positivi attesi dalla realizzazione del programma interessato di cui all'art. 8, pronunciandosi sulla base degli elementi comunicati dal Ministero. Il Comitato opera seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle schede illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessità delle iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta mensile successiva al ricevimento delle istruttorie. In relazione alle iniziative che hanno ricevuto parere negativo, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative per le quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5.

5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera *d)* del comma 1, CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento del parere di cui al comma 4, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del comma 6.

6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera *e)* del comma 1, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto dall'art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria, a CDP e alla Banca finanziatrice. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al comma 1, lettera *f)*.

7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera *f)* del comma 1, la Banca finanziatrice procede alla stipula del contratto di Finanziamento con l'impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio e di CDP entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle agevolazioni. Il predetto termine di 90 giorni può essere prorogato dal Ministero su richiesta dell'impresa beneficiaria o della Banca finanziatrice. Copia del contratto di Finanziamento stipulato è tramessa tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP, che comunica l'avvenuta stipula al Ministero secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.

8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero può richiedere all'impresa beneficiaria i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, la domanda di agevolazioni si considera decaduta.

9. La Convenzione specifica l'impegno della Banca finanziatrice a corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresì, le modalità per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 8.

Valutazione dell'impatto socio-ambientale dei programmi di investimento

1. Ai fini della valutazione dell'impatto socio-ambientale di cui all'art. 7, comma 2, la Banca finanziatrice verifica, per ciascun programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento e dei soggetti destinatari, la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;

d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 sono fornite le opportune specificazioni in relazione agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. Ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di avanzamento lavori di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015, ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto 3 luglio 2015, deve essere presentata al Ministero corredata della documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.

2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di spesa anche non quietanzati e nelle dichiarazioni indicate con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte previsti dall'art. 5 del decreto 3 luglio 2015. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite, nei limiti previsti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 6.

3. Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, corredata della documentazione di spesa e delle relative dichiarazioni, verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza delle spese esposte al programma agevolato, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, la quota di Finanziamento eventualmente spettante. È fatto salvo il maggior termine previsto al comma 5 per l'erogazione del saldo.

4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, provvede ad effettuare le verifiche di propria competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto di Finanziamento, e dispone tempestivamente l'erogazione della quota di Finanziamento spettante, previa messa a disposizione delle risorse necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato da parte di CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione.

5. L'ultima erogazione a saldo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 è richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, ove non precedentemente trasmessa. L'esito dell'istruttoria operata dal Ministero sulla base dei predetti documenti è comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dal relativo ricevimento, al fine dell'erogazione del saldo dovuto ovvero dell'eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, la Convenzione contiene le opportune specificazioni in ordine agli impegni della Banca finanziatrice e di CDP in relazione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10.

Gestione del finanziamento

1. Gli impegni relativi alla gestione del Finanziamento, assunti dalla Banca finanziatrice ai sensi dell'art. 5, comma 4, sono regolati dalla Convenzione, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente decreto e nel decreto 3 luglio 2015 nonché assicurando l'adeguata trasparenza delle operazioni e il contenimento degli oneri a carico delle imprese beneficiarie.

Art. 11.

Variazioni

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei dati esposti nella domanda di agevolazione. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attività, la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.

2. Le variazioni di cui al secondo periodo del comma 1 devono essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi del presente decreto. L'esito delle verifiche predette è comunicato all'impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.

3. Nel caso in cui la Banca finanziatrice, in esito alla nuova valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di credito, evidenzi modifiche all'impatto socio-ambientale del programma di investimento già rilevato ai sensi dell'art. 8, il Ministero ne dà tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta, che procede a rinnovare il proprio parere.

4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero emerga la necessità di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dall'imprese beneficiaria, si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 8.

5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al contratto di Finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.

Art. 12.

Estinzione anticipata

1. L'impresa beneficiaria ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato dietro corresponsione da parte della medesima impresa beneficiaria della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione.

Art. 13.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, oltre che al ricorrere delle circostanze previste all'art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 11, nonché nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui all'art. 9, comma 5, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute secondo quanto previsto dall'art. 11 e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi dell'art. 14. La revoca è, inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, in caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 14.

Monitoraggio e valutazione

1. Ai sensi della delibera del CIPE n. 74 del 2015, il Ministero, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica entro il 30 giugno di ciascun anno, una specifica relazione sui risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla delibera precitata. La prima delle predette relazioni è presentata il 30 giugno dell'anno successivo a quello di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul presente decreto.

2. Gli impatti attesi dell'intervento di cui al presente decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. I predetti indicatori e i relativi valori-obiettivo potranno essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o del quadro giuridico di riferimento, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei programmi finanziati.

3. Al fine di predisporre la relazione di cui al comma 1, anche sulla base degli indicatori e valori-obiettivo di cui al comma 2, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere, a partire dalla data di stipula del contratto di Finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica dichiarazione redatta secondo gli schemi forniti dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, in cui sono evidenziati elementi utili alla verifica di cui al comma 2. Gli obblighi informativi a carico di CDP e delle Banche finanziatrici utili alle attività di cui al presente articolo sono specificati dalla Convenzione.

4. Restano fermi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie stabiliti dall'art. 16 del decreto 3 luglio 2015 ai fini delle attività di controllo e monitoraggio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 234

17A03141

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Foggia e di Taranto. (Ordinanza n. 450).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e di Taranto, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 355 del 14 luglio 2016 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Foggia e di Taranto»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note della Regione Puglia prot. n. 570 del 14 marzo 2017 e prot. n. 5179 dell'11 aprile 2017;

Acquisita l'intesa della Regione Puglia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente della Sezione protezione civile della Regione Puglia, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto dirigente provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 355 del 14 luglio 2016 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativi cronoprogramma e quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Puglia, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 355 del 14 luglio 2016, che viene al medesimo intestata fino al 10 marzo 2019, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2, può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A03154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Modifica dell'Asse viario Quadrilatero Marche Umbria e definizione del fabbisogno economico-finanziario per il completamento funzionale del sistema. CUP F12C03000050011 (Maxilotto 1) F12C03000050021 (Maxilotto 2). (Delibera n. 64/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e Dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero Marche Umbria») e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - la infrastruttura «Asse viario Marche Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n. 228/2011, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e vista in particolare la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche»;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle citate disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2012), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui all'art. n. 176 del menzionato decreto legislativo n. 163/2006;

Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2003), 27 maggio 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2005), 2 dicembre 2005, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181/2006), 29 marzo 2006, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2006), 21 dicembre 2007, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), 1° agosto 2008, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43/2009), 30 aprile 2012, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/2012), 19 luglio 2013, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257/2013), 8 agosto 2013, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294/2013), 17 dicembre 2013, n 89, (*Gazzetta Ufficiale* n. 81/2014) e 23 dicembre 2015, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/2016) con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti la infrastruttura Quadrilatero Marche – Umbria;

Vista la proposta di cui alla nota 15 novembre 2016, n. 42761, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta denominata «Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna. Fabbisogno economico finanziario per il completamento degli interventi infrastrutturali residuali»;

Viste le note 21 novembre 2016, n. 19312, e 1° dicembre 2016, n. 20015, con le quali il Ministero dei beni e delle attività culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - rispettivamente - ha formulato osservazioni sulle proposte all'esame della seduta preparatoria di questo Comitato ed ha confermato dette osservazioni in vista della seduta di questo stesso Comitato, che conferma il parere contrario al semisvincolo di Scopoli in Val Menotre;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

con riferimento al «Sistema infrastrutturale viario» del Quadrilatero Marche - Umbria:

che il progetto complessivo «Quadrilatero Marche - Umbria» rappresenta un intervento integrato che si articola nel completamento e adeguamento di un'arteria stradale principale (la S.S. 77 asse attrezzato Foligno - Civitanova Marche) e nella realizzazione di una serie di altri interventi viari e di allacci idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più in generale, finalizzati a portare la viabilità delle aree interne delle regioni interessate, aumentandone l'accessibilità ad est ed a ovest e rendendo possibile la saldatura tra la costa adriatica e quella tirrenica;

che il Piano infrastrutturale viario del progetto «Quadrilatero Marche - Umbria» è costituito dalle due direttrici parallele *i)* Ancona - Fabriano - Perugia, che si sviluppa lungo la S.S. 76 «della Val d'Esino» e prosegue lungo la S.S. 318 «di Valfabbrica», *ii)* Civitanova Marche - Macerata - Tolentino - Foligno, che si sviluppa lungo la S.S. 77 «della Val di Chienti», e *iii)* dal collegamento trasversale nord-sud Fabriano - Muccia / Sfercia (c.d. «Pedemontana delle Marche»), ed è comprensivo delle diramazioni della suddetta S.S. 77;

che con la delibera n. 13/2004 è stato definito il quadro degli interventi che avrebbero costituito la parte infrastrutturale del Quadrilatero Marche - Umbria, così articolato:

INTERVENTO "QUADRILATERO"	**SVILUPPO (metri)**	**PROGETTO**	**IMPORTO (milioni di euro)**
1° MAXILOTTO			
1° stralcio			
SS 77 Val di Chienti – Collesentino II – Pontelatrave	2.475	Definitivo	45,14
2° stralcio			
SS 77 Val di Chienti – Pontelatrave – Foligno (*)	35.000	Preliminare	1.098,00
Allaccio SS 77 – SS 3 a Foligno	8.000	Preliminare	152,38
Allaccio SS 77 – SS 16 a Civitanova Marche	1.920	Preliminare	
Intervalliva di Macerata Villacosta – Sforza Costa	2.940	Preliminare	
Intervalliva Tolentino – S. Severino Marche	8.540	Preliminare	
3° stralcio			
SS 78 Val di Fiastra – Sforza Costa – Sarnano	28.000	Preliminare	
Collegamento Pontecentesimo – SS 3 Flaminia	4.400	Definitivo	
2° MAXILOTTO			
1° stralcio			
SS. 76 Val d'Esino – Serra S. Quirico - Albacina	14.430	Definitivo	373,66
SS. 76 Val d'Esino – Fossato di Vico – Cancelli	7.960	Definitivo	
SS 318 Umbra Pianello – Valfabbrica	8.447	Definitivo	128,97
2° stralcio			
Pedemontana delle Marche	42.800	Preliminare	295,35
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO			**2.093,50**

che detto quadro infrastrutturale è sintetizzato graficamente nella prima parte dell'allegato 1 della presente delibera, di cui forma parte integrante;

che l'insieme degli interventi, ai fini della realizzazione, è stato suddiviso in 2 Maxilotti, di cui il primo è costituito dagli interventi afferenti alla direttrice sud lungo la S.S. 77 e il secondo dalla «Pedemontana delle Marche e ulteriori interventi afferenti alla direttrice nord, lungo la S.S. 76»;

che il Maxilotto 1 è costituito dagli interventi lungo l'asse viario della S.S. 77 «della Val di Chienti» nonché da collegamenti trasversali «intervallivi» che afferiscono a detta strada statale e dagli allacciamenti alle città di Macerata e Civitanova Marche e dal collegamento tra la S.S. 77 e la S.S. 3 a Foligno;

che il Maxilotto 2 è suddiviso in due parti, la prima costituita dalle tratte «Serra S. Quirico-Albacina» e «Fossato di Vico – Cancelli» della S.S. 76 e dalla tratta «Pianello-Valfabbrica» della S.S. 318 e la seconda dalla «Pedemontana delle Marche»;

che con la delibera n. 58/2013 questo Comitato ha - tra l'altro - preso atto che lo sviluppo dei singoli lotti della infrastruttura è stato individuato dal soggetto aggiudicatore Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., su indicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità alla realizzazione degli assi principali di collegamento Marche - Umbria, Maxilotto 1, asse S.S. 77 Foligno - Civitanova Marche, sub-lotti «1.1 Collesentino - Pontelatrave», «1.2 e 2.1 Foligno - Pontelatrave» e Maxilotto 2, asse S.S. 318» e asse S.S. 76 Perugia - Ancona, sub-lotti «1.1 Serra San Quirico - Albacina e Fossato di Vico - Cancelli» e «1.2 Pianello - Valfabbrica», nonché alle opere di allaccio e collegamento tra i due assi principali, Maxilotto 1, sub-lotto 2.5 Pontecentesimo - Foligno, e Maxilotto 2 sub-lotti 2.1 e 2.2 Pedemontana delle Marche, realizzando successivamente le opere di completamento (Maxilotto 1 sub-lotti 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4);

che la indicazione delle suddette priorità attuative è sintetizzata graficamente nella seconda parte dell'allegato 1 della presente delibera;

che il soggetto aggiudicatore ha trasmesso in data 4 novembre 2016 una relazione tecnica sullo stato di consistenza e di attuazione di tutti gli interventi compresi nei due Maxilotti nella quale sono poste in evidenza le criticità tecnico-economiche di ciascun sub-lotto;

che sulla base delle criticità individuate e stante la mancata disponibilità finanziaria necessaria per il completamento di tutte le opere infrastrutturali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di procedere subito alla realizzazione delle opere ritenute prioritarie e necessarie per garantire il completamento funzionale del sistema viario esistente, per un importo complessivo di 200,92 milioni di euro circa;

che il prospetto delle opere ritenute prioritarie, con i relativi costi e fabbisogni finanziari, in milioni di euro, è il seguente:

Maxilotto	Sub-lotto	Intervento	Costo aggiornato	Fabbisogno
Maxilotto 1	1.2 e 2.1	Adeguamento impianti tecnologici in galleria per telecontrollo da remoto sui sub-lotti 1.2 e 2.1	2,000	2,000
Maxilotto 1	2.5	Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione caro materiali sul sub-lotto 2.5	1,500	1,500
Maxilotto 1	1.3	Allaccio della SS 7 con la SS 16 con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario sul sub-lotto 1.3	12,000	12,000
Maxilotto 1	2.2	Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforza Costa e allaccio funzionale alla città di Macerata-tratto Mattei-La Pieve	43,377	34,377
Maxilotto 2	1.1	Adeguamento impianti tecnologici in galleria al decreto legislativo n. 264/2004 sul sub -lotto 1.1	18,765	18,765
Maxilotto 2	2.2 b	Pedemontana delle Marche 3° stralcio funzionale Castelraimondo nord-Castelraimondo sud	50,192	50,192
Maxilotto 2	2.2 c	Pedemontana delle Marche 4° stralcio funzionale Castelraimondo sud-innesto SS 77 a Muccia	82,089	82,089
Totale interventi prioritari			**209,923**	**200,923**

Nota: Per il Maxilotto 1, sub-lotto 2.2, la differenza di 9 milioni di euro tra costo e fabbisogno è coperto da contributi di Regione Marche, Provincia di Macerata e Comune di Macerata, a ragione di 3 milioni di euro l'uno, come da protocollo d'intesa tra i tre enti e la società Quadrilatero, datato 6 maggio 2014.

con riferimento al Piano di area vasta (PAV)

che il progetto «Quadrilatero Marche - Umbria» prevedeva anche l'elaborazione di un «Piano di area vasta» (PAV), quale strumento che organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici, nel presupposto che al miglioramento dell'accessibilità corrisponda una maggiore crescita economico-produttiva, fungendo così anche da piano di sviluppo economico dell'area interessata dall'intervento;

che nel quadro della realizzazione del sistema viario affidato alla Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è stato previsto sin dall'inizio un ruolo della c.d. «cattura di valore» nel cofinanziamento dell'opera, disciplinato dal PAV;

che il PAV prevede la attivazione di fonti di finanziamento, tra cui principalmente il contributo trentennale delle Camere di commercio interessate dalle opere viarie e i canoni di concessione per la realizzazione e gestione delle iniziative imprenditoriali nelle cosiddette «Aree leader», adiacenti e connesse agli interventi viari;

che con la delibera n. 13/2004 questo Comitato ha determinato il costo complessivo del progetto Quadrilatero Marche Umbria in 2.156,7 milioni di euro e ha previsto che la copertura di una parte dei costi fosse assicurata dai proventi attesi sul PAV;

che il PAV ipotizzava un insediamento produttivo graduale in un arco temporale di contribuzione di 30 anni e proventi per 342,2 milioni di euro rappresentati dai contributi degli enti territoriali e dai canoni di concessione delle aree leader;

che il soggetto aggiudicatore ha predisposto una relazione, trasmessa in data 4 novembre 2016, nella quale è riportato lo stato di attuazione del PAV con le relative criticità;

che con la delibera n. 101/2006 questo Comitato ha approvato i progetti preliminari di otto aree leader appartenenti al «piano di area vasta» del progetto «Quadrilatero Marche Umbria» e ha assegnato alla Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. un finanziamento di 20 milioni di euro di cui 2,68 milioni di euro per il completamento della copertura degli oneri per la progettazione delle opere relative al sistema viario infrastrutturale e 17,32 milioni di euro per la copertura dei costi di acquisizione dei terreni sede delle 5 aree leader prescelte in quella fase;

che per tale finanziamento, nel dicembre 2006, la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti un mutuo per 15 anni con oneri e rimborso rate a carico dello Stato per l'importo di 20 milioni di euro e che allo stato attuale la Società stessa ha incassato l'importo di 2,68 milioni di euro e pertanto residuano 17,32 milioni di euro;

che con la delibera n. 89/2013 questo Comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n. 101/2006, limitatamente a sette aree leader, stabilendo che gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, allora stimati in 1,25 milioni di euro, fossero comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri, anche in caso di superamento dell'importo suddetto;

che alla data di trasmissione della relazione della Società Quadrilatero Marche Umbria non risultavano pubblicati i nuovi bandi di gara relativi alle Aree leader di cui questo Comitato ha approvato il progetto preliminare con la delibera n. 101/2006;

che dall'esame di uno schema di «Piano di valorizzazione» delle Aree leader, trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 marzo 2016, lo stesso Ministero rileva che, nonostante la previsione di ulteriori elementi incentivanti per la valorizzazione delle aree, permangono criticità e incertezze che non consentirebbero allo stato l'attivazione delle successive fasi procedurali;

che in conclusione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende rinunciare al progetto del PAV, proponendo di destinare le risorse residuali, pari a 17,32 milioni di euro, al completamento delle opere infrastrutturali prioritarie sopra indicate;

con riferimento al lodo arbitrale sul Maxilotto 1

che in data 1° febbraio 2010 è stato attivato un lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 8 dell'atto aggiuntivo n. 1, in relazione all'applicazione dell'art. 2, lettera *b)* del Capitolato speciale di affidamento e concernente il corrispettivo da riconoscere al contraente generale a titolo di indennizzo per il ritardato finanziamento del sub-lotto 2.1 S.S. 77 Foligno-Pontelatrave, tratto Val Menotre - Muccia;

che l'oggetto della controversia rimessa al giudizio arbitrale attiene all'individuazione della data in cui debba intendersi intervenuto il finanziamento di cui alla delibera n. 83/2008 del sub-lotto 2.1 in relazione alla scadenza del termine di 30 mesi dall'ordine di inizio attività del 30 marzo 2006, oltre il quale al contraente generale spetterebbe l'indennizzo;

che in data 10 marzo 2011 il collegio arbitrale ha depositato il lodo che ha dichiarato la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. soccombente per l'importo complessivo di 68,74 milioni di euro circa, da corrispondersi al contraente generale in ragione dell'avanzamento dei lavori, quale aggiornamento del corrispettivo contrattuale;

che il lodo è stato impugnato dalla Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. presso la Corte di Appello di Roma e che quest'ultima in data 2 settembre 2016, ha respinto detta impugnazione;

che la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. ha presentato ricorso avverso la sentenza di cui sopra presso la Corte di cassazione;

che, nelle more della conclusione del procedimento giudiziario, la Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., posto che sarebbe soggetta ad ulteriori azioni esecutive da parte del contraente generale, ritiene necessario accantonare dalle risorse disponibili l'importo di 80 milioni di euro e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide detta iniziativa;

con riferimento agli aspetti finanziari

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito dei finanziamenti assegnati o stanziati nel tempo per la realizzazione dei due Maxilotti;

che dette risorse sono pari a 213,383 milioni di euro e sono così articolate:

29,82 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 498/2014, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, al netto del finanziamento di 90,18 milioni di euro assegnato con la delibera n. 109/2015 per la realizzazione del 2° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche;

166,24 milioni di euro derivanti dalle economie, al netto delle rate di ammortamento, del contratto di mutuo n. 77282/19172 del 13 luglio 2011, sottoscritto ai sensi della delibera n. 83/2008 e relativo al Maxilotto n. 1, tratto Foligno-Pontelatrave;

17,320 milioni di euro a valere sulle risorse residuali del finanziamento assegnato nell'ambito del PAV con la delibera n. 101/2006;

che a dette disponibilità finanziarie occorre sottrarre l'importo di 1,038 milioni di euro a seguito delle riduzioni lineari effettuate sullo stanziamento di cui all'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, assegnato con la delibera n. 58/2013 per il finanziamento del sub-lotto 2.1 «Val Menotre - Muccia», del Maxilotto 1;

che quindi le risorse disponibili per il completamento del Sistema viario infrastrutturale del Quadrilatero Marche Umbria sono pari a 212,345 milioni di euro;

che, come sopra illustrato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide la necessità di accantonare l'importo di 80 milioni di euro per fare fronte al fabbisogno finanziario stimato scaturito dalla sentenza della Corte di appello di Roma in merito al lodo arbitrale sul Maxilotto 1;

che il residuo disponibile, pari a 132,345 milioni di euro, risulta sufficiente per la copertura finanziaria del costo, pari a 132,281 milioni di euro, del 3° e del 4° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, facenti parte del Maxilotto 2, permanendo un avanzo finanziario, che rimane nella disponibilità del CIPE relativamente all'infrastrutture, per 64.000 euro;

che la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2005 tra Anas S.p.A. e Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. stabilisce, all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, che le eventuali spese necessarie alla realizzazione dell'opera, non coperte dalle assegnazioni statali e dai fondi integrativi previsti dal meccanismo della cattura di valore di cui al PAV, resteranno a carico di Anas S.p.A.;

Fabbisogni (in milioni di euro)		**Finanziamenti** (in milioni di euro)	
Pedemontana delle Marche terzo stralcio funzionale	50,192	**Finanziamenti al netto di riduzioni e accantonamento** (include Avanzo finanziario, che rimane nella disponibilità del CIPE relativamente all'infrastruttura, per 64.000 euro)	**132,345**
Pedemontana delle Marche quarto stralcio funzionale	82,089		
		di cui Finanziamenti lordi	**213,383**
		DM 498/2014	29,818
		Economie sul mutuo maxilotto 1	166,245
		Residui PAV	17,320
		di cui Riduzioni finanziamenti e accantonamento	**-81,038**
		Riduzioni ex art. 18 DL 69/2013	-1,038
		Accantonamento contenziosi	-80,000
Allaccio S.S.77 con S.S.16 a Civitanova Marche	12,000	**Contratto di programma 2016-2020 tra Mit e Anas, che assumerà efficacia all'atto dell'approvazione del Contratto di programma**	**68,642**
Adeguamento impianti tecnologici in galleria sub-lotti 1.2 e 2.1	2,000		
Sistemazioni idrauliche monit. ambientale etc del sub-lotto 2.5	1,500		
Intervalliva di Macerata	34,377		
Adeguamento impianti tecnologici in galleria, maxilotto 2, sub-lotto 1.1	18,765		
Costo totale opere prioritarie	**200,923**		

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone quindi di porre a carico di Anas S.p.A., nell'ambito del Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero medesimo e Anas S.p.A., la residua copertura finanziaria di 68,642 milioni di euro, necessaria per il completamento funzionale del Sistema viario infrastrutturale e in particolare dei seguenti interventi, il cui costo complessivo è pari a 68,642 milioni di euro:

Maxilotto 1

Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con la realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario sul sub-lotto 1.3, per un importo complessivo di 12 milioni di euro;

Adeguamento degli impianti tecnologici in galleria per telecontrollo da remoto sui sub-lotti 1.2 e 2.1, per un importo complessivo di 2 milioni di euro;

Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione caro materiali sul sub-lotto 2.5, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro;

Intervalliva di Macerata e allaccio funzionale alla città di Macerata - Tratto Mattei - La Pieve, sul sub-lotto 2.2, per un importo complessivo di 34,377 milioni di euro;

Maxilotto 2

Adeguamento impianti tecnologici in galleria al decreto legislativo n. 264/2004 sul sub-lotto 1.1, per un importo complessivo di 18,765 milioni di euro;

che in conclusione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato:

di individuare i seguenti interventi prioritari necessari per il completamento funzionale del Sistema viario infrastrutturale esistente:

Maxilotto 1

Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario sul sub-lotto 1.3;

Adeguamento impianti tecnologici in galleria per telecontrollo da remoto sui sub-lotti 1.2 e 2.1;

Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione caro materiali sul sub-lotto 2.5;

Intervalliva di Macerata Villacosta - Sforza Costa e allaccio funzionale alla città di Macerata - tratto Mattei-La Pieve sul sub-lotto 2.2:

Maxilotto 2

Adeguamento impianti tecnologici in galleria sul sub-lotto 1.1;

Completamento della Pedemontana delle Marche, 3° stralcio funzionale Castelraimondo nord-Castelraimondo sud;

Completamento della Pedemontana delle Marche, 4° stralcio funzionale Castelraimondo sud-innesto S.S. 77 a Muccia;

di prendere atto della rinuncia, a seguito delle risultanze contenute in uno schema aggiornato di Piano di valorizzazione delle Aree leader, allo strumento del Piano di area vasta previsto dalla delibera n. 13/2004, destinando le risorse residuali al completamento delle opere infrastrutturali prioritarie;

di destinare le risorse disponibili per il completamento del Sistema viario infrastrutturale del Quadrilatero Marche Umbria come sopra individuate e pari a 132,345 milioni di euro, già assegnate alla stessa Società a valere su diverse fonti, al completamento della Pedemontana delle Marche, 3° e 4° stralcio funzionale, di competenza del soggetto aggiudicatore Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.;

di disporre che nell'ambito del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. 2016-2020 siano allocate risorse pari a 68,642 milioni di euro per la copertura finanziaria residua degli interventi prioritari;

Considerato che gli ulteriori interventi inclusi nel Sistema viario infrastrutturale del Quadrilatero Marche Umbria, come definito con la delibera n. 13/2004, che non sono stati considerati prioritari per il completamento funzionale dello stesso Sistema nell'ambito della proposta di cui alla presente delibera, sono accantonati in attesa della disponibilità di nuove risorse per la loro realizzazione;

Considerato che con la delibera n. 58/2013 questo Comitato ha assegnato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69/2013, per la prosecuzione dei lavori della tratta «Foligno - Pontelatrave», sub-lotto 2.1 «Val Menotre - Muccia», del Maxilotto 1,60 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 18 e che detto finanziamento costituiva una anticipazione, da restituire da parte soggetto aggiudicatore non appena si fossero resi disponibili i proventi delle Aree leader del Piano di area vasta (PAV), di cui alla delibera n. 101/2006;

Considerato che con la rinuncia al PAV dette risorse dovrebbero essere restituite ai sensi della stessa delibera n. 58/2013 e che pertanto si rende necessaria una disposizione al fine di trasformare l'anticipazione in assegnazione definitiva;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Aggiornamento del quadro infrastrutturale della delibera n. 13/2004;

1.1. Il Quadro infrastrutturale aggiornato dell'infrastruttura Quadrilatero Marche-Umbria, come descritto nella precedente presa d'atto, è riportato nell'allegato 1 parte terza della presente delibera, di cui fa parte integrante.

1.2 Sono individuati i seguenti interventi prioritari necessari per il completamento funzionale del sistema viario esistente

Maxilotto 1

Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario sul sub-lotto 1.3;

Adeguamento impianti tecnologici in galleria per telecontrollo da remoto sui sub-lotti 1.2 e 2.1;

Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione caro materiali sul sub-lotto 2.5;

Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforza Costa e allaccio funzionale alla città di Macerata - tratto Mattei-La Pieve sul sub-lotto 2.2.

Maxilotto 2

Adeguamento impianti tecnologici in galleria sul sub-lotto 1.1;

Completamento della Pedemontana delle Marche, 3° stralcio funzionale Castelraimondo nord-Castelraimondo sud;

Completamento della Pedemontana delle Marche, 4° stralcio funzionale Castelraimondo sud-innesto S.S. 77 a Muccia.

1.3. L'intervento del Maxilotto 1 «sub-lotto 1.3 Allaccio S.S. 77 – S.S. 16 a Civitanova Marche» è sostituito dall'intervento «Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario»;

1.4 I seguenti interventi sono accantonati in attesa della disponibilità di nuove risorse:

Maxilotto 1

sub-lotto 1.2 S.S. 77 Val di Chienti Foligno-Val Menotre: semisvincolo Val Menotre/Scopoli;

sub-lotto 1.4 Allaccio S.S. 77- S.S. 3 a Foligno;

sub-lotto 2.3 Intervalliva Tolentino-San Severino Marche;

sub-lotto 2.4 S.S. 78 Val di Fiastra Sforza Costa-Sarnano.

1.5 L'aggiornamento del Quadro infrastrutturale del Quadrilatero Marche-Umbria e l'individuazione degli interventi prioritari necessari per il completamento funzionale del Sistema viario infrastrutturale esistente non comporta indennizzi ai contraenti generali della infrastruttura. Ogni eventuale futuro indennizzo agli stessi contraenti generali sarà a esclusivo carico della Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

2. Allocazione risorse

2.1 Le risorse finanziarie di seguito individuate, già assegnate alla stessa Società a valere su diverse fonti, al netto del taglio dei fondi per 1,04 milioni di euro di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 69/2013 e dell'accantonamento di euro 80.000.000 a seguito della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5149/2016, sono destinate al completamento della Pedemontana delle Marche, 3° e 4° stralcio funzionale, di competenza del soggetto aggiudicatore Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.:

euro 29,818 milioni di euro di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 498/2014;

euro 166,245 milioni di euro derivanti dalle economie, al netto delle rate di ammortamento, del contratto di mutuo n. 77282/19172 del 13 luglio 2011;

euro 17,320 milioni di euro di risorse residue del Piano di area vasta (PAV).

2.2 I progetti definitivi del 3° e del 4° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche dovranno essere sottoposti al Comitato entro 120 giorni dalla data di efficacia della presente delibera.

2.3 L'utilizzo dell'importo di 132,345 milioni di euro per il finanziamento del 3° e del 4° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, permanendo un avanzo finanziario, che rimane nella disponibilità di questo Comitato relativamente all'infrastruttura, per 64.000 euro, potrà essere disposto solo contestualmente alla approvazione dei rispettivi progetti definitivi.

3. Ulteriori disposizioni

3.1 Si dispone che nell'ambito del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. 2016-2020 siano allocate risorse pari 68,642 milioni di euro per la copertura finanziaria residua degli interventi prioritari di seguito elencati. Detta allocazione assumerà efficacia all'atto dell'approvazione del suddetto contratto di programma.

Maxilotto 1

Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario (*ex* sub-lotto 1.3) per un importo complessivo di 12 milioni di euro;

Adeguamento impianti tecnologici in galleria per telecontrollo da remoto sui sub-lotti 1.2 e 2.1 per un importo complessivo di 2 milioni di euro;

Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione caro materiali sul sub-lotto 2.5 per un importo di 1,5 milioni di euro;

Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforza Costa e allaccio funzionale alla città di Macerata - tratto Mattei-La Pieve sul sub-lotto 2.2 per un importo di 34,377 milioni di euro;

Maxilotto 2

Adeguamento impianti tecnologici in galleria sul sub-lotto 1.1 per un importo di 18,765 milioni di euro.

3.2 L'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto 3.1 potrà essere disposto solo contestualmente alla approvazione dei progetti degli interventi da parte di questo Comitato, ove previsto.

3.3 Con l'abbandono del progetto PAV lo Stato rinuncia alla restituzione delle risorse assegnate, a titolo di anticipazione da restituire nell'ambito dei proventi delle Aree leader del PAV, con la delibera n. 58/2013 a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013, per la prosecuzione dei lavori della tratta «Foligno - Pontelatrave», sub-lotto 2.1 «Val Menotre - Muccia», del Maxilotto 1 dell'«Asse viario Marche - Umbria», risorse originariamente pari a 60 milioni di euro ed ora pari a 58,96 milioni di euro a seguito di riduzioni di bilancio nel frattempo intervenute.

3.4 Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà una relazione ricognitiva che: *i)* per tutti i finanziamenti disponibili e le relative fonti, indichi gli importi già utilizzati o impegnati, e quelli da impegnare; *ii)* per tutti i lotti e i sub-lotti indichi le modalità di affidamento, precisando quali interventi restano a carico dei contraenti generali e le relative modifiche contrattuali; *iii)* riporti una ricognizione di tutti i costi coperti da Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. con mezzi propri.

4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.2 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., soggetto aggiudicatore delle opere dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

4.3 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

4.4 Ai sensi della delibera n. 24/2004, i CUP assegnati alle opere dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante le opere stesse.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze con funzioni
di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 542

AVVERTENZA:

L'allegato 1, (parte prima, parte seconda e parte terza) denominato «Schema infrastrutturale del Quadrilatero Marche Umbria (delibera n. 13/2004)», che forma parte integrante della delibera, è consultabile nel sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/?p=16427

17A03144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare chiuso Simfonia, gestito da Accademia SGR S.p.a., in Milano.

Con provvedimento del 27 gennaio 2016, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina dell'avv. Fabrizio Colonna a liquidatore del Fondo immobiliare chiuso Simfonia, gestito da Accademia SGR S.p.a., con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 22/2016 del 7 gennaio 2016, depositata il 15 gennaio 2016.

17A03145

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare chiuso Real Blu Fund, gestito da EstCapital SGR S.p.a. in liquidazione, in Padova.

Con provvedimento del 15 marzo 2016, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina della dott.ssa Claudia Clementina Oddi a liquidatore del Fondo immobiliare chiuso Real Blu Fund, gestito da EstCapital SGR S.p.a., ora in liquidazione volontaria, con sede in Padova, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Padova n. 6/2016 del 18 febbraio 2016, depositata il 4 marzo 2016.

17A03146

Nomina del liquidatore del Comparto Sviluppo Immobiliare Centro Italia del Fondo immobiliare chiuso Helios, gestito da Accademia SGR S.p.a., in Milano.

Con provvedimento del 18 gennaio 2017, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina dell'avv. Livia Casale a liquidatore del Comparto Sviluppo Immobiliare Centro Italia del Fondo immobiliare chiuso Helios, gestito da Accademia SGR S.p.a., con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 6/2017, pubblicata il 5 gennaio 2017.

17A03147

Nomina del liquidatore del Fondo immobiliare chiuso Calliope, gestito da Castello SGR S.p.a., in Milano.

Con provvedimento del 7 febbraio 2017, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 57, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, la nomina dell'avv. Fabrizio Colonna a liquidatore del Fondo immobiliare chiuso Calliope, gestito da Castello SGR S.p.a., con sede in Milano, posto in liquidazione con sentenza del Tribunale di Milano n. 39/2017, pubblicata il 27 gennaio 2017.

17A03148

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0915
Yen	122,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,893
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,8452
Fiorino ungherese	312,2
Zloty polacco	4,2088
Nuovo leu romeno	4,5495
Corona svedese	9,629
Franco svizzero	1,0852
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,378
Kuna croata	7,457
Rublo russo	62,23
Lira turca	3,8621
Dollaro australiano	1,4518
Real brasiliano	3,4585
Dollaro canadese	1,4928
Yuan cinese	7,5263
Dollaro di Hong Kong	8,4937
Rupia indonesiana	14529,5
Shekel israeliano	3,9397
Rupia indiana	70,1025
Won sudcoreano	1233,65
Peso messicano	20,4568
Ringgit malese	4,724
Dollaro neozelandese	1,5782
Peso filippino	54,577
Dollaro di Singapore	1,5222
Baht tailandese	37,657
Rand sudafricano	14,4886

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03240

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0919
Yen	122,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,871
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,8444
Fiorino ungherese	312,15
Zloty polacco	4,1913
Nuovo leu romeno	4,5485
Corona svedese	9,6273
Franco svizzero	1,0812
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3878
Kuna croata	7,4493
Rublo russo	62,5464
Lira turca	3,8603
Dollaro australiano	1,4615
Real brasiliano	3,4424
Dollaro canadese	1,499
Yuan cinese	7,5267
Dollaro di Hong Kong	8,4967
Rupia indonesiana	14528,28
Shekel israeliano	3,9495
Rupia indiana	70,054
Won sudcoreano	1235,52
Peso messicano	20,5365
Ringgit malese	4,7159
Dollaro neozelandese	1,5768
Peso filippino	54,583
Dollaro di Singapore	1,5229
Baht tailandese	37,654
Rand sudafricano	14,573

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03241

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0927
Yen	123,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,767
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,84765
Fiorino ungherese	312,05
Zloty polacco	4,2107
Nuovo leu romeno	4,546
Corona svedese	9,6438
Franco svizzero	1,0843
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3803
Kuna croata	7,449
Rublo russo	63,3428
Lira turca	3,891
Dollaro australiano	1,4773
Real brasiliano	3,4822
Dollaro canadese	1,501
Yuan cinese	7,535
Dollaro di Hong Kong	8,504
Rupia indonesiana	14562,96
Shekel israeliano	3,9546
Rupia indiana	70,136
Won sudcoreano	1241,17
Peso messicano	20,7386
Ringgit malese	4,7287
Dollaro neozelandese	1,5925
Peso filippino	54,584
Dollaro di Singapore	1,5293
Baht tailandese	37,84
Rand sudafricano	14,7991

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03242

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 maggio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0961
Yen	123,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,781
Corona danese	7,4369
Lira Sterlina	0,8471
Fiorino ungherese	311,47
Zloty polacco	4,2173
Nuovo leu romeno	4,547
Corona svedese	9,6865
Franco svizzero	1,0839
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5023
Kuna croata	7,433
Rublo russo	64,16
Lira turca	3,9054
Dollaro australiano	1,4832
Real brasiliano	3,4917
Dollaro canadese	1,5094
Yuan cinese	7,5655
Dollaro di Hong Kong	8,5312
Rupia indonesiana	14611,01
Shekel israeliano	3,9501
Rupia indiana	70,565
Won sudcoreano	1251,13
Peso messicano	20,8874
Ringgit malese	4,7543
Dollaro neozelandese	1,5911
Peso filippino	54,782
Dollaro di Singapore	1,5402
Baht tailandese	38,046
Rand sudafricano	14,8898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03243

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Giovanni di Dio, in Cagliari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2017, viene soppressa la Parrocchia di S. Giovanni di Dio, con sede in Cagliari.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Cappellania San Giovanni di Dio, con sede in Cagliari.

17A03138

Nuova denominazione della Confraternita del Monte dei Morti dei SS. Prisco ed Agnello, in Sant'Agnello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2017, la Confraternita del Monte dei Morti dei SS. Prisco ed Agnello, con sede in Sant'Agnello (NA), ha assunto la nuova denominazione di Venerabile Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco ed Agnello, con sede in Sant'Agnello (NA).

17A03139

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005249/XVJ/CE/C del 26 aprile 2017, l'esplosivo ad uso civile di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 lettera *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione come sotto indicato:

denominazione esplosivo «NITRONEL QS» (di seguito si riportano il tipo e tra parentesi il relativo tempo di ritardo);

organismo notificato Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute n. 1453;

numero certificato 1453.EXP.05.0098;

data certificato 29 novembre 2005;

numero ONU 0360;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

tipo e tempo di ritardo espressi in ms: QS 0 (2); QS 17 (17); QS 25 (25); QS 33 (33); QS 42 (42); QS 67 (67); QS 109 (109); QS 200 (200).

Per tale manufatto il sig. Romeo Della Bella, titolare della licenza ex articoli 46, e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito permanente di vendita di esplosivi sito in Cascina (PI) - località Palmerino di Latignano, via Piccina n. 15 in nome e per conto della «SEI EPC Italia S.p.A.» con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo notificato «Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute n. 1453» (Polonia) su richiesta della ditta fabbricante «NITROERG S.A.», Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń, Polonia.

Il prodotto esplodente, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del produttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03151

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005250/XVJ/CE/C del 26 aprile 2017, l'esplosivo ad uso civile di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 lettera *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione come sotto indicato:

denominazione esplosivo «NITRONEL LP (0-70)» (di seguito si riportano il tipo e tra parentesi il relativo tempo di ritardo);

organismo notificato Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute n. 1453;

numero certificato 1453.EXP.07.0139;

data certificato 30 luglio 2007;

numero ONU 0360;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

tipo e tempo di ritardo espressi in ms: LP 0 (max 20); LP 1 (100); LP 2 (200); LP 3 (300); LP 4 (400); LP 5 (500); LP 6 (600); LP 7 (700); LP 8 (800); LP 9 (900); LP 10 (1000); LP 12 (1200); LP 14 (1400); LP 16 (1600); LP 18 (1800); LP 20 (2000); LP 25 (2500); LP 30 (3000); LP 35 (3500); LP 40 (4000); LP 45 (4500); LP 50 (5000); LP 55 (5500); LP 60 (6000); LP 65 (6500); LP 70 (7000).

Per tale manufatto il sig. Romeo Della Bella, titolare della licenza ex articoli 46, e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito permanente di vendita di esplosivi sito in Cascina (PI) - località Palmerino di Latignano, via Piccina n. 15 in nome e per conto della «SEI EPC Italia S.p.A.» con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70, ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute n. 1453» (Polonia) su richiesta della ditta fabbricante «NITROERG S.A.», Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń, Polonia.

Il prodotto esplodente, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del produttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03152

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005716/XVJ/CE/C del 26 aprile 2017, l'esplosivo ad uso civile di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 lettera *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione come sotto indicato:

denominazione esplosivo Nitronel Dual (di seguito si riportano il tipo e, tra parentesi, il relativo tempo di ritardo);

organismo notificato Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute n. 1453;

numero certificato 1453.EXP.15.0213;

data certificato 25 febbraio 2015;

numero ONU 0360;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

tipo e tempo di ritardo espressi in ms: 350/0 (350/0); 375/0 (375/0); 400/0 (400/0); 475/0 (475/0); 500/0 (500/0); 350/17 (350/17); 375/17 (375/17); 400/17 (400/17); 475/17 (475/17); 500/17 (500/17); 350/25 (350/25); 375/25 (375/25); 400/25 (400/25); 475/25 (475/25); 500/25 (500/25); 350/33 (350/33); 375/33 (375/33); 400/33 (400/33); 475/33 (475/33); 500/33 (500/33); 350/42 (350/42); 375/42 (375/42); 400/42 (400/42); 475/42 (475/42); 500/42 (500/42); 350/67 (350/67); 375/67 (375/67); 400/67 (400/67); 475/67 (475/67); 500/67 (500/67); 350/109 (350/109); 375/109 (375/109); 400/109 (400/109); 475/109 (475/109); 500/109 (500/109); 700/25 (700/25); 1000/25 (1000/25); 700/42 (700/42); 4000/109 (4000/109); 5000/200 (5000/200).

Per tale prodotto il sig. Romeo Della Bella, titolare della licenza ex articoli 46, e 47 del T.U.L.P.S. per il deposito permanente di vendita di esplosivi sito in Cascina (PI) - località Palmerino di Latignano, via Piccina n. 15 in nome e per conto della «SEI EPC Italia S.p.A.» con sede legale in Brescia, via Cefalonia n. 70, ha prodotto l'attestato «CE del tipo» rilasciato dall'organismo notificato «Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute n. 1453» (Polonia) su richiesta della ditta fabbricante «NITROERG S.A.», Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bieruń, Polonia.

Il prodotto esplodente, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del produttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

17A03153

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla corresponsione ai familiari delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016, delle elargizioni previste dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2017 è stata disposta la corresponsione delle elargizioni di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ai familiari delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016.

17A03135

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-109) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.